

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 settembre 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2005, n. 18.

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione) .. Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2005, n. 11.

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2005, n. 12.

Rendiconto finanziario per l'esercizio finanziario 2004. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2005, n. 13.

Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione Pag. 8

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 2004, n. 11.

Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento). Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 2004, n. 12.

Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) in materia di strade forestali Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2004, n. 13.

Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie. Pag. 10

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2004, n. 14.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2005. Pag. 16

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2005, n. 15.

Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2005, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 - (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale). Pag. 16

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2005, n. 11.

Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2005, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 «Disciplina del settore fieristico» Pag. 18

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2005, n. 13.

Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE». Pag. 19

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2005, n. 30.**

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2005, n. 31.

Norme generali in materia di tributi regionali. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2005, n. 32.

Territori montani e classificazione ai fini regionali. Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità Montane) Pag. 27

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2005, n. 33

Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana. Pag. 28

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2005, n. 18.

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 16 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.*Oggetto e finalità*

1. La presente legge, nel rispetto dello Statuto speciale e conformemente ai principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione europea, individua gli strumenti e i percorsi per garantire agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado la formazione culturale e l'apprendimento secondo criteri e con obiettivi che mirano alla crescita culturale e psicologica delle giovani generazioni di cui debbono essere favoriti le conoscenze, le competenze, l'autonomia ed il senso di responsabilità.

2. La Regione e le istituzioni scolastiche assicurano l'effettiva fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti al diritto-dovere all'istruzione ed operano per il loro progressivo innalzamento, anche in relazione alle specificità, alle tradizioni e ai valori culturali e linguistici propri della Valle d'Aosta e all'originalità espressa dal modello scolastico valdostano.

3. Ai sensi degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la scuola valdostana agevola ed assicura la tutela attiva e la valorizzazione delle specificità culturali e linguistiche presenti nella realtà regionale, in quanto componenti integranti dei più rilevanti movimenti culturali e di pensiero operanti sul continente europeo.

4. Il carattere bilingue della scuola valdostana costituisce la garanzia per lo sviluppo di una educazione plurilingue, aperta alla cittadinanza europea e finalizzata anche al rispetto delle diversità culturali e linguistiche.

5. La Regione, nell'ambito della propria competenza, promuove la conoscenza della lingua e della cultura franco-provenzale.

6. Ai sensi dell'art. 40-bis della legge cost. n. 4/1948, introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, l'insegnamento della lingua tedesca è assicurato nelle istituzioni scolastiche dei comuni della valle del Lys individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1, in coerenza con le necessità locali.

7. Le scuole paritarie assicurano il perseguimento delle finalità della presente legge.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Art. 2.*Attività educative e formative nella scuola dell'infanzia*

1. L'orario annuale della scuola dell'infanzia è determinato da un minimo di 1026 ore, nelle scuole in cui è presente un solo insegnante, ad un massimo di 1700 ore.

2. Per il perseguimento delle finalità educative e formative della scuola dell'infanzia, sono ricavati, all'interno dell'orario di insegnamento, spazi temporali da dedicare alla programmazione collegiale, da definire con le modalità di cui all'art. 7, comma 1.

3. Nel rispetto delle finalità educative e formative della scuola dell'infanzia, per il mantenimento dei livelli di prestazione conseguenti agli adattamenti degli orientamenti dell'attività educativa alle esigenze socio-culturali e linguistici che della Valle d'Aosta ed a garanzia dei diritti dell'utenza, gli anticipi delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia sono regolati con apposita intesa tra l'assessorato competente in materia di istruzione, il consiglio permanente degli enti locali e le organizzazioni sindacali scolastiche.

Art. 3.*Attività educative e didattiche nella scuola primaria*

1. L'orario della scuola primaria è fissato in un totale annuo di 990 ore.

2. Per gli alunni le cui famiglie ne facciano formale richiesta all'atto dell'iscrizione, l'orario può comprendere il tempo dedicato alla mensa per un massimo di 231 ore annue, in aggiunta alle ore stabilite al comma 1.

3. Per la definizione della dotazione organica del personale docente della scuola primaria, si computano l'orario d'insegnamento per tutti gli alunni, quello per il tempo dedicato alla mensa di cui al comma 2, il monte ore per la contemporaneità dei docenti nelle classi e le necessità orarie derivanti dall'insegnamento della lingua inglese e dall'applicazione dell'art. 1, comma 6.

Art. 4.*Attività educative e didattiche nella scuola secondaria di primo grado*

1. L'orario annuale della scuola secondaria di primo grado è determinato da un minimo di 1056 ore ad un massimo di 1188 ore.

2. Per la definizione della dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di primo grado, si tiene conto dell'orario di insegnamento di cui al comma 1 e delle necessità derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 6, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 53 (Norme per l'attuazione degli articoli 39 e 40 dello statuto speciale nelle scuole secondarie di primo grado della Valle d'Aosta).

Art. 5.*Innalzamento ed ampliamento dell'offerta formativa*

1. Per l'innalzamento dei livelli dell'offerta formativa nella scuola valdostana, le dotazioni organiche, complessive e funzionali, sono definite annualmente dalla giunta regionale, sulla base dei criteri preventivamente stabiliti sentite le organizzazioni sindacali scolastiche, al fine di consentire la copertura del tempo mensa, la contemporaneità dei docenti, l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, la copertura delle supplenze brevi nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, la realizzazione di particolari progetti di innovazione, secondo quanto stabilito dall'art. 19 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), il funzionamento delle scuole nei comuni di montagna e l'integrazione degli alunni diversamente abili e di quelli stranieri.

2. Eventuali ampliamenti dell'offerta formativa per lo svolgimento di attività aggiuntive di tipo facoltativo o opzionale possono essere realizzati ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 19/2000.

Art. 6.

Disposizioni per la continuità educativa ed il coordinamento didattico

1. Nell'ambito del piano dell'offerta formativa (POF), di cui all'art. 8 della legge regionale n. 19/2000, le istituzioni scolastiche definiscono e adottano, nell'esercizio della loro autonomia e sulla base degli indirizzi impartiti dalla giunta regionale, la documentazione inerente alla valutazione degli alunni e stabiliscono le modalità per la sua conservazione e trasmissione ai successivi gradi di scuola.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, per garantire la piena realizzazione degli obiettivi stabiliti nel POF, possono individuare, tra i docenti, figure di coordinamento e di sistema, nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo di lavoro.

Capo III

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 7.

Personale della scuola

1. I contratti di lavoro stipulati con il personale docente, dirigente scolastico e dirigente tecnico tengono conto delle specificità dell'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta e degli adattamenti dei programmi alle necessità locali di cui agli articoli 40 e 40-bis della legge cost. n. 4/1948 e 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta).

2. Le modalità di assunzione e di reclutamento ed i contratti di lavoro a tempo determinato del personale docente sono adattati alle specificità indicate al comma 1.

3. Le graduatorie regionali per l'assunzione del personale docente a tempo indeterminato e determinato sono formate in base alla normativa statale vigente, escludendo nell'attribuzione del punteggio, a partire dall'anno scolastico 2005/2006, quello previsto per la prestazione del servizio nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, fatto salvo quanto previsto dalla legge 10 marzo 1957, n. 90 (Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna).

Art. 8.

Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12

1. All'art. 1 della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «la sua storia» sono inserite le seguenti: «, le specificità dell'ordinamento scolastico valdostano»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sono dispensati dall'accertamento i dirigenti scolastici, gli insegnanti e il personale educativo appartenenti ai ruoli regionali. Sono altresì dispensati coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie conseguita nella Regione Valle d'Aosta.»;

c) dopo il comma 4, come modificato dalla lettera b), è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie non conseguita nella Regione Valle d'Aosta, l'accertamento di cui al comma 1 consiste in una prova scritta ed in una prova orale, finalizzate a dimostrare la conoscenza delle caratteristiche culturali della comunità valdostana, del suo particolarismo linguistico, della sua storia, delle specificità dell'ordinamento scolastico valdostano e della configurazione geografica della regione.».

2. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/1993, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ai candidati che superano l'esame di cui all'art. 1, comma 4-bis, è rilasciata apposita certificazione.».

3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4-bis, della legge regionale n. 12/1993, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, non si applicano a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano collocati nelle graduatorie permanenti regionali.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 9.

Graduatorie dei concorsi per dirigente scolastico

1. Le graduatorie dei concorsi per dirigente scolastico, banditi con i decreti del Presidente della Regione n. 49 del 27 gennaio 2003 e n. 72 del 7 febbraio 2005, sono utilizzate fino ad esaurimento per la copertura, a tempo indeterminato, dei posti vacanti e disponibili, anche in deroga al numero dei posti messi a concorso dall'art. 1, comma 2, dei decreti medesimi.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 3, comma 3, e 5, comma 1, è determinato in euro 460.000 per l'anno 2005, in euro 1.380.000 per l'anno 2006 e in euro 1.460.000 a decorrere dall'anno 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 1.2.2. (Personale direttivo e docente delle scuole regionali) e vi si provvede mediante utilizzo, per gli importi di cui al comma 1, degli stanziamenti iscritti nei medesimi bilanci nell'obiettivo programmatico 3 febbraio (Altri oneri non ripartibili) al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre).

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° agosto 2005.

CAVERI

05R0586

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2005, n. 11.

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 28 luglio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione accordo

1. È approvato l'accordo tra le regioni piemonte, Liguria e Valle d'Aosta riguardante le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, allegato alla presente legge.

Art. 2.

Competenze

1. Sono di competenza del consiglio regionale:

a) la designazione di due componenti il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo;

b) la designazione di un componente del collegio dei revisori, ai sensi dell'art. 10 dell'accordo;

c) l'individuazione degli indirizzi generali della programmazione pluriennale.

2. Sono di competenza della giunta regionale:

a) la definizione delle indicazioni programmatiche, sulla base degli indirizzi generali di cui al comma 1, lettera c) ed ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'accordo;

b) l'approvazione, d'intesa con le regioni Liguria e Valle d'Aosta, dei provvedimenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'accordo;

c) la determinazione, d'intesa con le regioni Liguria e Valle d'Aosta, delle indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e al commissario, ai sensi dell'art. 4, comma 7, dell'accordo;

d) la predisposizione dell'avviso per la presentazione delle domande da parte dei candidati alla carica di direttore generale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'accordo;

e) la predisposizione, d'intesa con le regioni Liguria e Valle d'Aosta, dello schema di contratto di lavoro del direttore generale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, dell'accordo;

f) l'accertamento delle condizioni di incompatibilità al momento della nomina del direttore generale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'accordo;

g) la conferma, d'intesa con le regioni Liguria e Valle d'Aosta, del direttore generale, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'accordo;

h) la determinazione, d'intesa con le regioni Liguria e Valle d'Aosta, del trattamento economico annuo del direttore generale, ai sensi dell'art. 6, comma 6, dell'accordo;

i) la formulazione delle indicazioni al consiglio di amministrazione per fissare gli obiettivi annuali del direttore generale, ai sensi dell'art. 6, comma 6, dell'accordo;

l) lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario, d'intesa con le regioni Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'accordo.

3. Sono di competenza del presidente della giunta regionale, che può delegare l'assessore competente:

a) la convocazione della prima riunione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'accordo;

b) l'individuazione, anche su richiesta delle regioni Liguria e Valle d'Aosta, degli aspetti di particolare rilevanza per il funzionamento dell'Istituto da sottoporre ad approfondimento e verifica da parte del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'accordo;

c) la contestazione della cause di incompatibilità del direttore generale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'accordo;

d) la richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 17, comma 4, dell'accordo.

4. La giunta regionale informa annualmente in via preventiva la commissione consiliare competente sull'applicazione di quanto previsto al comma 2, lettera a).

Art. 3.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, comunica alla commissione consiliare competente l'avvenuta istituzione di tutti gli organismi previsti dall'accordo allegato all'art. 1.

2. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente un quadro relativo all'attività svolta dall'Istituto per il settore pubblico e per quello privato e relativo alle condizioni della salute animale nel territorio regionale, con una ricognizione riferita ad un periodo di cinque anni.

Art. 4.

Norme transitorie

1. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad espletare le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Istituto.

2. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati tutti gli atti necessari per l'avvio, nell'esercizio successivo, della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, informata ai principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni.

Art. 5.

Abrogazione

1. La legge regionale 15 giugno 1979, n. 29 (Organizzazione e funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 25 luglio 2005

BRESSO

ALLEGATO
(Art. 1)

Accordo tra le regioni Piemonte Liguria e Valle d'Aosta per le modalità di gestione organizzazione e funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.

Art. 1.

Competenze

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte della Liguria e della Valle d'Aosta, di seguito denominato Istituto, fatte salve le attribuzioni e le competenze statali, opera come strumento tecnico-scientifico delle regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, garantendo gratuitamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, secondo le indicazioni della programmazione regionale, le prestazioni e la collaborazione necessarie all'espletamento delle funzioni veterinarie a tutela della sanità umana ed animale, della qualità sanitaria dei prodotti di origine animale e dell'igiene delle produzioni zootecniche.

2. L'Istituto provvede ad espletare le funzioni, i compiti e le attività previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 2.

Organi

1. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.

2. Sono organi dell'Istituto:
il consiglio di amministrazione;
il direttore generale;
il collegio dei revisori.

Art. 3.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della sanità, due dalla Regione Piemonte, uno dalla Regione Liguria ed uno dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.

2. I componenti del consiglio sono scelti fra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità.

3. Il consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni; i componenti possono essere confermati non più di una volta. Il Presidente della Regione Piemonte provvede alle nomine ed alla convocazione della prima riunione, nel corso della quale vengono eletti il presidente ed il vicepresidente.

4. In caso di cessazione anticipata di uno o più membri del consiglio di amministrazione, si provvede alla sostituzione; i nuovi nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio.

5. Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) i membri dei Parlamenti europeo e nazionale, dei consigli e delle giunte delle regioni interessate;

b) coloro che hanno rapporti commerciali e di servizio con l'Istituto;

c) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1219, secondo comma, del codice civile.

6. I componenti del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni in caso di:

a) scioglimento dell'organo regionale che li ha designati;

b) dimissioni volontarie;

c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della relativa causa;

d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

e) assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

7. Entro cinque giorni dalla conoscenza della sussistenza delle condizioni previste dal comma 6, il consiglio di amministrazione dell'Istituto informa il Presidente della Regione Piemonte, il quale, nei casi previsti dal comma 6, lettere c), d) ed e), provvede a contestarne la sussistenza all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine, valutate le eventuali controdeduzioni, il Presidente della Regione Piemonte decide definitivamente.

8. Nei confronti del consigliere designato dal Ministro della sanità la contestazione viene effettuata con le stesse modalità previste per i componenti di designazione regionale ed il procedimento in corso è segnalato al Ministro della sanità.

Art. 4.

Attribuzioni e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto ed in particolare definisce, sulla base delle indicazioni programmatiche fornite dalle regioni e dal Ministero della sanità, per quanto di rispettiva competenza, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'ente.

2. Il consiglio di amministrazione in particolare:

a) predispone lo statuto ed eventualmente provvede alla sua revisione uniformandolo alla normativa vigente;

b) adotta, su proposta del direttore generale, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica;

c) adotta il regolamento per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Istituto predisposto dal direttore generale nel rispetto dei principi di cui al codice civile;

d) adotta il bilancio economico preventivo annuale e triennale ed i relativi piani di attività, predisposti dal direttore generale, in attuazione degli obiettivi ed indirizzi regionali;

e) adotta, su proposta del direttore generale, il bilancio di esercizio;

f) adotta il tariffario per le prestazioni rese nell'interesse di terzi tenuto conto delle indicazioni regionali e ministeriali;

g) valuta, sulla base degli obiettivi prefissati, la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto predisposta dal direttore generale, trasmettendo allo stesso direttore generale ed ai Presidenti delle regioni interessate le relative osservazioni e conseguentemente decide in ordine ai compensi di cui all'art. 6, comma 6.

3. Il consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dall'adozione, trasmette i provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) alla Regione Piemonte che li approva d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta.

4. La Regione Piemonte, anche su richiesta delle regioni Liguria e Valle d'Aosta, può incaricare il consiglio di amministrazione di svolgere approfondimenti e verifiche su aspetti di particolare rilevanza per il funzionamento dell'Istituto.

5. Il presidente convoca e presiede il consiglio, ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Alle sedute partecipa con funzioni consultive il direttore generale; il direttore amministrativo provvede a garantire le funzioni di segreteria.

6. Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione e la sua articolazione interna costituiscono oggetto di disciplina statutaria che deve comunque prevedere la possibilità di convocazione straordinaria dell'organo da parte dei Presidenti delle regioni interessate.

7. La misura delle indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e al commissario di cui all'art. 5 è stabilita d'intesa tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Art. 5.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione può, con provvedimento della Regione Piemonte, d'intesa con le regioni Liguria e Valle d'Aosta, essere sciolto nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, di ripetute o gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie, nonché per il verificarsi di situazioni che compromettono il regolare funzionamento dell'Istituto. Con il provvedimento che scioglie il consiglio viene nominato un commissario a cui sono attribuite le funzioni e le competenze dell'organo disciolto.

2. Il consiglio deve essere ricostituito nel termine di novanta giorni dalla data del suo scioglimento.

Art. 6.

Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale

1. La Regione Piemonte predispone l'avviso per la presentazione delle domande da parte dei candidati alla carica di direttore generale e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'ultima delle tre leggi regionali di approvazione del presente accordo.

2. La predisposizione dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, viene svolta da una commissione composta da un dirigente designato da ciascuna Regione.

3. Il direttore generale è nominato con deliberazione della giunta regionale del Piemonte, d'intesa con le regioni Liguria e Valle d'Aosta, tra i soggetti in possesso dei requisiti.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo e regolato da contratto triennale di diritto privato stipulato tra il Presidente della Regione Piemonte ed il direttore generale nominato. Il contratto viene stipulato sulla base di uno schema predisposto dalla Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta.

5. Trascorso un anno dalla nomina, la Regione Piemonte, acquisita la valutazione sulla relazione gestionale dell'Istituto, d'intesa con le regioni Liguria e Valle d'Aosta, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.

6. Il trattamento economico annuo del direttore generale è determinato dalla Regione Piemonte, d'intesa con le regioni Liguria e Valle d'Aosta, in misura comunque non superiore a quello previsto per i direttori generali delle aziende sanitarie delle regioni interessate. Il compenso, nella misura massima del venti per cento dello stesso, può essere integrato da un'ulteriore quota sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su indicazione delle regioni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'Istituto.

7. Per quanto non previsto dal presente accordo relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni in quanto applicabili.

Art. 7.

Competenze del direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica.

2. Il direttore generale in particolare:

a) propone al consiglio di amministrazione il bilancio triennale a scorrimento, il bilancio economico preventivo ed i relativi piani di attività;

b) propone al consiglio di amministrazione il bilancio di esercizio;

c) sottoscrive i contratti e le convenzioni;

d) predispone la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto e la propone al consiglio di amministrazione per la valutazione;

e) propone al consiglio di amministrazione il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica;

i) attiva un efficace sistema di informazioni sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalità di accesso ai servizi in attuazione delle previsioni dell'art. 14 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;

g) istituisce un'apposita struttura di controllo interno, come previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) per la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'azione amministrativa.

3. Sono comunque riservati al direttore generale gli atti di nomina, sospensione o decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario.

Art. 8.

Incompatibilità e cause di decadenza del direttore generale

1. Le cause di incompatibilità e di decadenza del direttore generale sono quelle stabilite dalla normativa nazionale per i direttori generali delle aziende sanitarie locali.

2. L'accertamento delle condizioni di incompatibilità del direttore generale spetta alla Regione Piemonte. La sussistenza delle eventuali incompatibilità è contestata mediante comunicazione al direttore generale che, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente della Regione Piemonte. Decorso tale termine senza che le cause siano rimosse, il direttore generale è dichiarato decaduto dall'incarico con provvedimento del Presidente della Regione Piemonte.

3. La sopravvenienza dei motivi di incompatibilità di cui al comma 1 è sempre causa di decadenza.

Art. 9.

Direttore amministrativo e direttore sanitario

1. Il direttore generale nomina un direttore amministrativo e un direttore sanitario, che lo coadiuvano nell'espletamento delle sue funzioni.

2. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e sia in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni in enti o strutture pubbliche o private.

3. Il direttore sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnico-scientifica, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo non inferiore a cinque anni nei settori pubblico o privato della sanità veterinaria.

4. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e risponde al direttore generale, cui fornisce parere obbligatorio su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

5. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari dell'Istituto e risponde al direttore generale, cui fornisce parere obbligatorio su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

6. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti adottati in difformità dai pareri resi dai direttori amministrativo o sanitario.

7. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.

8. Il rapporto di lavoro dei due direttori è di durata triennale, esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato; per quanto non previsto dal presente accordo trovano applicazione le previsioni di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

9. Il trattamento economico annuo dei direttori amministrativo e sanitario è fissato in misura pari ai 70 per cento del compenso attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato da un'ulteriore quota, nella misura massima del 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi prefissati annualmente dal direttore generale da misurarsi mediante appositi indicatori.

Art. 10.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da cinque membri, designati uno dal Ministero della sanità, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Regione Piemonte, uno dalla Regione Liguria ed uno dalla Regione Valle d'Aosta, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2. Il collegio dei revisori vigila sulla gestione amministrativa contabile e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed in particolare:

a) esamina il bilancio triennale il bilancio preventivo economico annuale, il bilancio di esercizio; verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'art. 2403 del codice civile;

b) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;

c) può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto;

d) redige, almeno semestralmente, una relazione sull'andamento dell'Istituto e la trasmette alle Regioni interessate, al Ministero del tesoro nonché al direttore generale.

3. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

4. Le modalità di funzionamento del collegio dei revisori e la sua articolazione interna sono disciplinate dallo statuto che dovrà comunque garantire il rispetto dei principi di efficacia e continuità della funzione attribuita al medesimo, assicurandone altresì la piena autonomia.

5. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo stabilito dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 88/1992.

Art. 11.

Osservatorio epidemiologico veterinario

1. Presso l'Istituto è istituito l'osservatorio epidemiologico veterinario che svolge attività di sorveglianza epidemiologica, vigilanza e controllo.

Art. 12.

Organizzazione

L'Istituto è ripartito in laboratori ed uffici amministrativi, dislocati presso la sede centrale di Torino e le sezioni periferiche. L'istituzione di nuove sezioni provinciali o la eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di approvazione della giunta della Regione nel cui territorio l'istituzione o la soppressione è proposta.

2. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), nel rispetto dei seguenti principi:

a) nell'ambito dell'organizzazione sia prevista la possibilità di individuare, a fronte delle esigenze regionali, modalità di coordinamento tecnico-organizzativo delle strutture territoriali;

b) l'organizzazione centrale e territoriale garantisca, secondo criteri di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale e lo stretto collegamento con i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;

c) siano previste strutture organizzative che assicurino l'espletamento delle funzioni in materia di sanità animale, igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Art. 13.

Buone pratiche di laboratorio

1. L'Istituto, al fine di garantire un'attività di certificazione conforme alle prescrizioni comunitarie, adegua costantemente i requisiti strutturali e di funzionamento alla normativa vigente sulla qualità dei servizi, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio.

Art. 14.

Finanziamento e gestione economica e patrimoniale

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato dalle entrate previste all'art. 6 del decreto legislativo n. 270/1993 e successive modificazioni. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è ispirata ai principi di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 15.

Persone

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e della dirigenza sanitaria.

2. Le modalità di assunzione avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 270/1993 e successive modificazioni.

Art. 16.

Prestazioni rese nell'interesse di terzi

1. L'Istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi o per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, purché compatibili con i compiti istituzionali di controllo.

2. La stipula di convenzioni e contratti è subordinata al pieno assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera f) le tariffe minime per i servizi e le prestazioni sono definite dal consiglio di amministrazione tenuto conto del costo:

a) del personale impiegato e direttamente imputabile alla singola prestazione;

b) dei materiali utilizzati e direttamente imputabile alla singola prestazione prodotta;

c) delle attrezzature e di tutti gli altri costi fissi comuni e generali da imputarsi alla singola prestazione prodotta in proporzione diretta alla somma dei costi indicati dalle lettere a) e b).

Art. 17.

Funzioni di controllo

1. Sono soggetti all'approvazione della Regione Piemonte, d'intesa con le regioni Liguria e Valle d'Aosta:

a) lo statuto e le sue modifiche;

b) il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto,

c) il regolamento per la gestione economico finanziaria patrimoniale;

d) il tariffario per le prestazioni rese nell'interesse di terzi;

e) il bilancio triennale, il bilancio preventivo economico annuale con i relativi piani di attività;

f) il bilancio di esercizio.

2. Le deliberazioni si intendono approvate se nel termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento la giunta regionale del Piemonte non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1, entro il termine di cui all'art. 4, comma 3, sono trasmesse contemporaneamente alla Regione Piemonte ed alle regioni Liguria e Valle d'Aosta che possono prospettare osservazioni o rilievi ai fini della decisione di controllo.

4. Il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola volta se prima della scadenza la Regione Piemonte richieda all'Istituto elementi integrativi di giudizio; in tal caso dal momento della ricezione dei chiarimenti richiesti, che devono pervenire entro venti giorni a pena di decadenza, decorre un nuovo periodo di trenta giorni.

5. Per l'istruttoria degli atti sottoposti a controllo, nonché per la risoluzione di eventuali questioni applicative del presente accordo, la giunta regionale del Piemonte istituisce e coordina un gruppo tecnico composto da due funzionari designati da ciascuna Regione.

05R0573

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2005, n. 12.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2004.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 28 luglio 2005)

(Omissis).

05R0574

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2005, n. 13.

Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 48 dello Statuto, la presente legge semplifica il complesso normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate e introduce l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) quale strumento per migliorare la qualità della normazione.

Art. 2.

Abrogazione di leggi regionali

1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.

3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'art. 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.

Art. 3.

Analisi d'impatto della regolamentazione

1. L'analisi d'impatto della regolamentazione è uno strumento tecnico-normativo che consiste nella valutazione preventiva degli effetti delle proposte di atti legislativi e regolamentari, su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

2. L'AIR prende in esame lo schema di provvedimento con riferimento:

- a) al contesto normativo;
- b) all'effettiva necessità dell'intervento di regolazione ed alle possibili opzioni alternative;
- c) all'adeguatezza della soluzione selezionata;
- d) ai costi e ai benefici previsti per l'amministrazione ed i soggetti interessati.

3. La giunta regionale individua i casi a cui applicare l'AIR, per supportare le decisioni dell'esecutivo in ordine all'opportunità dell'intervento normativo ed informa la commissione consiliare competente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 1° agosto 2005

BRESSO

(Omissis).

05R0575

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 2004, n. 11.

**Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60
(Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento).**

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 28 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 17 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le attività e gli sport acquatici che possono danneggiare o pregiudicare il patrimonio ittico sono vietati nei tratti d'acqua e nei periodi individuati dalla giunta provinciale con propria deliberazione.»

Art. 2.

1. All'art. 22 della legge provinciale n. 60 del 1978, la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«h) sanzione amministrativa da 250 a 750 euro per chiunque violi gli articoli 17, 18 e 19;».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 17 dicembre 2004

DELLAI

05R0417

LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 2004, n. 12.

Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) in materia di strade forestali.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 28 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse).

1. L'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (*Strade e altre infrastrutture forestali*) — 1. Sono considerate strade forestali le vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all'interno delle aree forestali soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, destinate al servizio dei patrimoni silvo-pastorali, nonché al collegamento di questi con la rete viaria pubblica. Sono escluse dalla disciplina di questo articolo le strade soggette a pubblico transito, classificate ai sensi delle leggi vigenti.

2. Oltre alle strade di cui al comma 1, sono considerate infrastrutture forestali le piste di esbosco, le condotte permanenti per l'esbosco del legname, i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali, nonché i rifugi destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine ed attrezzature forestali.

3. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'art. 1 del regio decreto n. 3267 del 1923, e per i fini di cui alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30, il comune amministrativo competente per territorio provvede, secondo la procedura prevista da quest'articolo, ad individuare e classificare le strade forestali adibite all'esclusivo servizio dei boschi e le piste di esbosco nonché le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco; il comune provvede altresì alla conseguente compilazione e aggiornamento di due distinti elenchi riguardanti le predette infrastrutture.

4. Su tutte le strade forestali e le piste d'esbosco è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal proprietario in casi straordinari di necessità ed urgenza.

5. Sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco è inoltre consentito il transito dei veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal proprietario della strada medesima. Tale autorizzazione non è richiesta per i veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico nell'ambito del territorio gravato da tale diritto o di proprietari di beni immobili serviti dalla strada forestale. L'autorizzazione non è inoltre richiesta per i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, nei casi previsti dall'art. 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

6. Con apposito regolamento da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, la provincia, previo parere obbligatorio del consorzio dei comuni e dell'associazione provinciale delle ASUC, sentita la competente commissione permanente del consiglio, definisce i criteri e la procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco, per la regolamentazione del transito e per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei proprietari nonché per l'identificazione degli autoveicoli degli aventi diritto di uso civico. Nella determinazione dei criteri per la classificazione delle strade non adibite al servizio esclusivo del bosco, ovvero nella definizione delle procedure funzionali a tale classificazione, il regolamento tiene conto dei casi in cui le strade interessano aree montane con caratteristiche di fruibilità da parte delle persone portatrici di minorazione e stabilisce i criteri per individuare le strade forestali con caratteristiche idonee per realizzare passaggi per l'accesso di carrozzine e di persone con difficoltà di movimento.

7. Il regolamento di cui al comma 6, in particolare:

a) individua i soggetti competenti a richiedere la nuova classificazione o la modifica di quelle in essere, ricomprendendo comunque tra questi i comuni amministrativi interessati, la struttura provinciale competente in materia di foreste nonché i proprietari della strada; dispone inoltre la pubblicazione delle richieste all'albo comunale per quindici giorni;

b) prevede l'acquisizione, sulle proposte previste dalla lettera a), del parere dei soggetti proprietari di cui all'art. 3, secondo comma, di questa legge nonché della struttura provinciale competente in materia di foreste; il regolamento può prevedere che il predetto parere sia reso in forma coordinata nell'ambito di una conferenza di servizi secondo la disciplina recata dal medesimo regolamento;

c) assicura il coordinamento tra diversi comuni amministrativi, nel caso in cui le strade oggetto di classificazione ricadano a cavallo di due o più comuni, prevedendo la convocazione di una conferenza di servizi che consenta l'adozione della classificazione o della variazione di classificazione esclusivamente in caso di unanimità; nel caso in cui in conferenza non sia raggiunta l'unanimità, gli atti sono trasmessi alla giunta provinciale la quale provvede in via definitiva;

d) disciplina le modalità di ricorso alla giunta provinciale nei confronti delle classificazioni operate dai comuni.

8. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura del comune amministrativo o del proprietario, di apposito segnale riportante gli estremi di questa legge; sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, il segnale è integrato da uno speciale pannello con la scritta «salvo autorizzazione». Il segnale di divieto può essere comunque integrato da idonea barriera di chiusura.

9. Fermo restando quanto stabilito da quest'articolo con riguardo alle strade e alle altre infrastrutture forestali, su tutte le aree forestali soggette a vincolo idrogeologico, ivi comprese le mulattiere, i sentieri, le piste da sci, i tracciati di impianti di risalita e similari, è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni o comunque per le relative necessarie manutenzioni.

10. Nelle aree a pascolo e improduttive soggette a vincolo idrogeologico è vietata la circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade di qualsiasi categoria e tipo, salve le deroghe di cui ai commi 4 e 9 di quest'articolo..»

Art. 2.

*Abrogazione dell'art. 6-bis della legge provinciale
23 novembre 1978, n. 48*

1. L'art. 6-bis della legge provinciale n. 48 del 1978, è abrogato.

Art. 3.

*Modificazione dell'art. 35 della legge provinciale
23 novembre 1978, n. 48*

1. Nell'art. 35 della legge provinciale n. 48 del 1978, al primo comma le parole: «di cui all'ottavo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 10».

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di questa legge hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della legge provinciale n. 48 del 1978, come sostituito dall'art. 1. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni della legge provinciale n. 48 del 1978 nel testo in vigore prima delle modifiche apportate da questa legge.

2. Le classificazioni già adottate alla data prevista dal comma 1 mantengono la rispettiva validità fino all'eventuale modifica disposta con le forme previste dall'art. 6 della legge provinciale n. 48 del 1978, come sostituito dall'art. 1.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 17 dicembre 2004

DELLAI

05R0418

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2004, n. 13.

Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie.

*(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 28 dicembre 2004)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Art. 1.

Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti).

1. Dopo il comma 8 dell'art. 3 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le prestazioni previste da questo articolo possono essere erogate, in pendenza di ricorsi o di contenzioso circa la spettanza di prestazioni con esse incompatibili, solo qualora il richiedente si obblighi a rimborsare alla provincia quanto ricevuto per il medesimo periodo di decorrenza in caso di successivo accertamento sul proprio diritto. La provincia è autorizzata a stipulare convenzioni e accordi con gli enti ai quali spetta la gestione delle prestazioni incompatibili per facilitare il recupero di quanto eventualmente erogato a doppio titolo per lo stesso periodo temporale e per rendere effettivo il diritto di opzione da parte dell'interessato.»

2. Il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7, è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini dell'ottemperanza dei limiti di reddito personale richiesti per l'accesso alla pensione per invalidi civili parziali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), i redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo sono considerati nella misura del 50 per cento.».

3. Il comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7, è sostituito dal seguente:

«1. L'accertamento dell'invalidità civile in prima istanza è effettuato individualmente, nell'ambito dei compiti istituzionali, da medici specialisti in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetti alla struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari alla quale sono attribuite le funzioni in materia di medicina legale ovvero, qualora detti specialisti non siano presenti in numero sufficiente, da altri medici addetti alla medesima struttura o, per la casistica specificamente loro affidata, da medici di altre strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o con questa convenzionati, chiamati ad operare sotto il coordinamento della medesima struttura competente.».

4. Fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore di questa legge, la provincia recupera le prestazioni di cui all'art. 3 della legge provinciale n. 7 del 1998 erogate, a partire dal 1° gennaio 2004, in pendenza di ricorsi o di contenzioso promossi dall'interessato circa la spettanza di prestazioni incompatibili con quelle provinciali, in tutti i casi in cui sia successivamente accertato il diritto ad esse; in considerazione del carattere delle prestazioni provinciali, la provincia assume interamente a carico del proprio bilancio, nei medesimi casi, l'onere relativo a mensilità erogate prima di tale data.

Art. 2.

Modificazione dell'art. 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, è inserita la seguente:

«g-bis). Le funzioni inerenti l'attuazione degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione, in quanto non possono trovare attuazione attraverso l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 9, comma 1, lettera g);».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap).

1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8, è sostituito dal seguente:

«4. All'individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, istruzione ed integrazione scolastica provvede, su segnalazione dei genitori o di chi ne esercita la potestà, lo specialista ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso l'azienda provinciale per i servizi sanitari o convenzionato. All'accertamento può assistere un genitore o il tutore dell'interessato, oltre ad un suo medico di fiducia o uno specialista nel campo delle malattie evolutive. La relativa spesa è a carico dell'interessato. All'individuazione possono altresì provvedere specialisti operanti presso strutture accreditate per l'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, nell'ambito delle funzioni specialistiche accreditate.»

Art. 4.

Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale).

1. Il comma 10 dell'art. 4 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, è sostituito dal seguente:

«10. Al fine di fronteggiare particolari emergenze sociali, la provincia è autorizzata ad assumere spese per la progettazione e la realizzazione di interventi o programmi di intervento, anche diversi da quelli indicati dall'art. 2, mediante il servizio ripristino e valorizzazione ambientale.»

2. Dopo il comma 10 dell'art. 4 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, è aggiunto il seguente:

«10-bis. La giunta provinciale, con propria deliberazione, può condizionare l'inserimento degli interventi negli strumenti della programmazione provinciale all'assunzione, da parte degli enti pubblici interessati, dell'impegno ad assicurare una compartecipazione alla spesa nella misura stabilita dalla deliberazione medesima.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 5.

Modificazione dell'art. 14 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

1. All'art. 14 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) entrate derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla giunta provinciale.»;

b) alla lettera b) del comma 4 dopo la parola: «mutui» sono inserite le seguenti: «e delle altre operazioni finanziarie».

Art. 6.

Adeguamento dei tassi di interesse sui mutui agevolati concessi ai sensi della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il tasso di interesse minimo a carico dei beneficiari per ogni singolo strumento di intervento oggetto di agevolazione in base alla legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, è pari al tasso di interesse minimo applicato ai beneficiari degli interventi previsti dalla legge provinciale n. 21 del 1992.

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMIGRAZIONE

Art. 7.

Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti)

1. All'art. 4 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la copertura delle spese sostenute dai consultori nello svolgimento delle funzioni e in particolare per:

a) rimborsare o sostenere direttamente le spese di viaggio, vitto e alloggio;

b) attribuire specifiche indennità orarie, in misura comunque non superiore a quelle previste per i dirigenti della provincia, anche in alternativa a quanto previsto dalla lettera a);

c) corrispondere una somma forfetaria per spese telefoniche, postali e di cancelleria;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai consultori, sentite le associazioni di cui all'art. 6, possono essere affidati specifici incarichi per la realizzazione delle finalità di questa legge sulla base di apposita convenzione, che definisce anche i relativi impegni finanziari.».

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE CANINA

Art. 8.

Modificazione dell'art. 10 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, relativo all'istituzione dell'anagrafe canina provinciale

1. All'art. 10 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della tutela degli animali di affezione e della prevenzione del randagismo si applica, nella provincia di Trento, la legge 14 agosto 1991, n. 281, con gli adattamenti previsti da quest'articolo.»;

b) nel primo periodo del comma 4 le parole: «presentandone domanda al» sono sostituite dalle seguenti: «presso il»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Si applica la sanzione del pagamento di una somma da 25 a 150 euro per la mancata iscrizione all'anagrafe ai sensi dei commi 4 e 9, ultimo periodo; si applica la sanzione del pagamento di una somma da 20 a 100 euro per la mancata comunicazione delle variazioni previste dal comma 4 nei termini stabiliti dal comma 9 o per il periodo successivo al regolamento di cui al comma 2. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza di quest'articolo i servizi veterinari dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, i corpi di polizia urbana dei comuni, nonché le guardie zoofile, che svolgono la loro attività volontariamente, in via onoraria.»;

d) nel comma 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis). I requisiti e le modalità per la nomina nonché i casi di revoca delle guardie zoofile previste dal comma 4-bis, nel rispetto della normativa statale in materia di pubblica sicurezza, e la disciplina dei corsi di formazione e di aggiornamento delle stesse nonché le norme per il coordinamento delle funzioni di vigilanza.»;

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. La provincia può provvedere direttamente alla realizzazione di studi, di ricerche, di indagini e di attività di promozione della conoscenza delle tematiche relative agli animali di affezione.»;

f) nel comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora non già intervenuti, l'iscrizione e l'inserimento del microchip previsto dalle predette deliberazioni della giunta provinciale sono effettuati entro il 31 dicembre 2004».

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 9.

Modificazioni della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, è sostituita dalla seguente:

«a) le autorizzazioni inerenti ai settori indicati all'art. 3, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), nei limiti in cui le relative funzioni spettino o siano comunque delegate o affidate alla provincia, con esclusione delle autorizzazioni in materia di produzione e commercializzazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, contenente modifiche al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e all'art. 44 del regolamento di esecuzione della legge n. 283 del 1962, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.».

2. Dopo l'art. 5 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. (Attribuzioni dei comuni). — 1. I comuni esercitano le competenze di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2 della legge n. 283 del 1962 e all'art. 44 del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 6-bis della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La giunta provinciale è autorizzata a riservare una quota del fondo sanitario, comunque non superiore allo 0,5 per mille, per il finanziamento di interventi a carattere umanitario per l'assistenza sanitaria a favore di persone non iscritte al servizio sanitario provinciale o per prestazioni sanitarie non comprese nei livelli essenziali di assistenza a favore di persone iscritte al servizio sanitario provinciale. I criteri e le modalità di erogazione di detta quota del fondo sono stabiliti dalla giunta provinciale.

4. Dopo il comma 2 dell'art. 50 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora non si sia già provveduto ai sensi dell'art. 30 della legge provinciale n. 33 del 1980, i beni immobili di proprietà di enti pubblici locali, soggetti a vincolo di destinazione in funzione delle esigenze del servizio sanitario provinciale, sono acquisiti al patrimonio della provincia e sono successivamente assegnati in proprietà all'azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dei commi 1, lettera c), e 2, salvo che non intervenga apposita deliberazione della giunta provinciale che ne stabilisca lo svincolo dalla destinazione sanitaria.».

5. Il comma 3 dell'art. 50 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:

«3. L'azienda provinciale per i servizi sanitari provvede all'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa concernente la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni immobili utilizzati ai sensi del presente articolo, secondo la disciplina vigente in materia per la provincia, intendendosi sostituiti agli organi e servizi provinciali quelli competenti secondo l'ordinamento aziendale. La giunta provinciale, sentita l'azienda, può disporre che all'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa concernente la realizzazione o il completamento di opere comprese in programmi provinciali, provveda, integralmente o con riguardo a determinate fasi, la provincia trattenendo i finanziamenti occorrenti sul fondo sanitario provinciale.».

6. Dopo l'art. 51 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis. (Addebito delle prestazioni ai terzi responsabili). — 1. I costi delle prestazioni rese nell'ambito del servizio sanitario provinciale sono posti dall'azienda provinciale per i servizi sanitari a carico dei terzi responsabili dei danni che abbiano comportato le prestazioni medesime in applicazione delle tariffe vigenti, salvo quanto diversamente disposto dalla normativa nazionale in materia.».

Art. 10.

Modificazione dell'art. 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie.

1. I commi da 1 a 5 dell'art. 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private sono disciplinati da questo articolo, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. L'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento o alla trasformazione di strutture sanitarie pubbliche che o private è rilasciata dalla provincia o, conformemente alle competenze a essi attribuite dalla normativa in vigore, dai comuni, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti minimi. Il regolamento di esecuzione specifica le strutture di competenza della provincia e dei comuni e disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, per l'effettuazione di controlli periodici sul possesso dei requisiti minimi e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione.

3. I requisiti minimi delle strutture sanitarie pubbliche e private sono stabiliti con deliberazione della giunta provinciale, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, tenuto conto dei requisiti in vigore a livello nazionale per le corrispondenti strutture. Fino alla data stabilita dalla predetta deliberazione si continuano ad applicare i requisiti previsti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal regolamento di esecuzione.

4. I requisiti minimi trovano immediata applicazione alle strutture sanitarie di nuova costruzione e, ove vengano realizzate modificazioni soggette ad autorizzazione, anche a quelle esistenti alla data del 30 giugno 2004. Le strutture pubbliche in esercizio alla data del 30 giugno 2004, e le strutture private autorizzate fino alla medesima data, devono essere adeguate ai requisiti minimi secondo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa disposizione. Fino all'avvenuto adeguamento e al conseguente rilascio dell'autorizzazione, le strutture devono essere gestite con modalità e criteri idonei ad assicurare agli operatori e agli utenti, in ordine ai requisiti mancanti, il maggior grado di sicurezza e di cautela tecnicamente conseguibile.

5. Gli interventi concernenti l'adeguamento delle strutture dell'azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi del comma 4 sono pianificati e attuati dall'azienda provinciale per i servizi sanitari previo accertamento delle situazioni di inadeguatezza e di rischio delle singole strutture e delle relative necessità di intervento nell'ambito della corrispondente programmazione di settore e dei finanziamenti di spettanza della stessa, tenendo conto delle esigenze di adeguamento delle strutture e di quelle di funzionamento dei servizi.

5-bis. Gli interventi concernenti l'adeguamento ai sensi del comma 4 delle strutture private autorizzate ai sensi della previgente normativa, e delle strutture pubbliche diverse da quelle previste dal comma 5, sono individuati dalle strutture medesime in un apposito programma di adeguamento che specifichi le situazioni di inadeguatezza, la valutazione del rischio e delle conseguenti cautele, la descrizione e la temporalizzazione degli interventi e il termine ultimo per il conseguimento dei requisiti. La prosecuzione dell'attività delle predette strutture dopo il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma è subordinata alla presentazione di detto programma, entro lo stesso termine, agli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione e, successivamente, all'intervenuto accertamento della congruità dei tempi degli interventi proposti e della correlazione degli stessi con le carenze rilevate da parte dei medesimi uffici e all'avvenuto adeguamento delle strutture nei tempi previsti; a tal fine detto piano è soggetto a eventuale modificazione d'ufficio, in particolare per quanto riguarda i tempi massimi di esecuzione degli interventi necessari per ovviare alle carenze evidenziate. La giunta provinciale può dettare criteri e modalità di applicazione di questo comma; fino alla data stabilita dalla predetta deliberazione si continua ad applicare, per quanto non diversamente disposto, la deliberazione della giunta provinciale n. 1221 del 4 giugno 2004».

2. Sono abrogati l'art. 18 (Adeguamento ai requisiti minimi delle strutture già in esercizio) del decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg e l'art. 1 del decreto del Presidente della provincia 13 agosto 2003, n. 22-143/Leg.

Art. 11.

Disposizioni sull'attuazione degli accordi Stato-regioni in materia sanitaria

1. Fatti salvi i casi di riserva di legge e quanto espressamente disciplinato da leggi specifiche, è autorizzata in via generale l'introduzione con norme regolamentari nell'ordinamento provinciale di criteri, procedure, modalità e requisiti per l'esercizio di funzioni amministrative di tipo autorizzativo, permissivo o conformativo previste in materia sanitaria dall'ordinamento in tutti i casi in cui ciò sia necessario per dare attuazione ad accordi conclusi in sede di conferenza Stato-regioni. Negli stessi casi, la giunta provinciale può altresì provvedere con propria deliberazione ove si tratti di introdurre specifici requisiti di carattere tecnologico, strutturale e organizzativo cui la provincia intenda chiamare i terzi ad attenersi per l'esplicazione delle medesime funzioni. La giunta provinciale può provvedere transitoriamente con propria deliberazione in attesa dell'entrata in vigore delle relative norme regolamentari, anche ove la questione rivesta carattere di urgenza.

2. La giunta provinciale approva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa disposizione, in attuazione dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 17 giugno 2004, recante «Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo», le norme regolamentari concernenti requisiti minimi, criteri e procedure per il riconoscimento dei laboratori di analisi in esercizio delle funzioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).

Art. 12.

Esercizio della vigilanza sulle disposizioni in materia di tracciabilità e di rintracciabilità delle carni e degli alimenti di origine animale e di etichettatura delle carni bovine, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 1760/2000 e n. 1825/2000.

1. Rientrano tra le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria di spettanza dell'azienda provinciale per i servizi sanitari quelle inerenti la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità e di rintracciabilità delle carni e degli alimenti di origine animale, in attuazione degli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Sono altresì esercitate dall'azienda provinciale per i servizi sanitari le funzioni amministrative inerenti la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di etichettatura obbligatoria delle carni bovine durante le fasi di commercializzazione previste dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del consiglio, del 17 luglio 2000 - istitutivo di un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine - e dal regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000 - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e di prodotti a base di carni bovine - nonché l'accertamento e l'irrogazione delle corrispondenti sanzioni ai sensi del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, concernente le disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000. Nei casi di cui al presente comma, e in tutti i casi in cui spetti all'azienda provinciale per i servizi sanitari l'applicazione di sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e di igiene e sanità veterinaria, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è affidata al direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari o ai dirigenti dell'azienda da questo previamente incaricati. L'azienda provinciale per i servizi sanitari introita, nei medesimi casi, i relativi proventi.

2. Sono esercitate dal servizio provinciale competente in materia di vigilanza sull'attività agricola le funzioni amministrative inerenti la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 58 del 2004, in materia di disciplinari di etichettatura facoltativa previsti dall'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 agosto 2000 - recante indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 - nonché di organismi indipendenti di controllo riconosciuti di cui all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1760/2000. Spetta in tali casi al dirigente del medesimo servizio l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della legge n. 689 del 1981. I relativi proventi sono introitati nel bilancio della provincia.

Art. 13.

Modificazione dell'art. 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, in materia di formazione del personale dei servizi sanitari

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18, comma 2, della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap), la provincia assicura la fruizione agevolata di servizi residenziali e di ristorazione a favore degli studenti frequentanti i corsi sanitari e socio-sanitari, avvalendosi dell'azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'opera universitaria. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le eventuali intese con altri soggetti che siano in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.

2. La provincia può altresì erogare, direttamente o avvalendosi dell'opera universitaria, borse di studio a favore degli studenti medesimi residenti in provincia di Trento, purché non fruiscono di analoghe provvidenze, tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ed eventualmente di ulteriori spese sostenute per la frequenza ai corsi.

3. La giunta provinciale, a decorrere dall'anno formativo 2005-2006, sentito l'organismo rappresentativo delle professioni sanitarie, adotta un programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale, nel quale sono definiti gli interventi di cui all'art. 18, comma 2, della legge provinciale n. 8 del 2003 e i relativi criteri organizzativi e modalità gestionali e sono determinati gli indirizzi e individuati gli obiettivi di interesse provinciale per il funzionamento del sistema della formazione continua. Tale programma triennale può essere annualmente aggiornato con riferimento alle eventuali esigenze emerse dagli atti di programmazione sanitaria o per adeguamenti alle disposizioni in materia di formazione. Nel programma sono definiti in particolare i criteri per la programmazione, l'organizzazione, il finanziamento e lo svolgimento dei corsi di formazione manageriale.

3-bis. Ai medici frequentanti i corsi di formazione specifica in medicina generale è corrisposta durante tutto il periodo di partecipazione una borsa di studio, il cui importo e modalità di erogazione sono definiti dalla giunta provinciale, tenendo conto degli importi stabiliti a livello nazionale per le analoghe borse di studio».

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Art. 14.

Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico).

1. L'art. 58 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 58. (*Servizio farmaceutico*). — 1. Le funzioni amministrative provinciali in materia farmaceutica sono esercitate dalla provincia e dall'azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo le rispettive competenze, quali stabilite, in particolare, dalla disciplina del servizio sanitario provinciale.

2. I dispensari farmaceutici previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) possono essere istituiti anche nei comuni, nelle frazioni o nei centri abitati ove non sia prevista nella pianta organica una sede farmaceutica vacante.

3. Con norme regolamentari sono disciplinate le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, per l'esercizio della vigilanza e per la formazione e la revisione delle piante organiche in materia di farmacie.

4. Nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero, ove non esista un servizio autonomo di farmacia, le funzioni di deposito, conservazione e distribuzione dei farmaci sono assicurate sotto il controllo e la responsabilità del direttore sanitario.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del riconoscimento dell'indennità di residenza ai titolari di farmacie rurali, nei casi in cui la farmacia rurale sia l'unica sede farmaceutica del comune, il limite massimo di tremila abitanti di cui all'art. 2 della legge n. 221 del 1968 va riferito all'intero territorio comunale.»

2. L'art. 61 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 61. (*Continuità del servizio farmaceutico e riposo settimanale*). — 1. Le modalità per l'effettuazione del servizio farmaceutico e per assicurare, mediante turni, la continuità dello stesso e per la fruizione da parte di tutte le farmacie di una giornata o di due mezze giornate di riposo settimanali, sono disciplinate con norme regolamentari.»

3. L'art. 64 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 64. (*Chiusura temporanea per esigenze formative*). — 1. Con norme regolamentari sono disciplinati i casi e le procedure con cui le farmacie possono essere autorizzate a chiudere per esigenze di formazione continua obbligatoria per un massimo di sette giorni all'anno indipendentemente da quanto previsto dall'art. 66, primo comma, lettera d).

4. Agli articoli 62 e 65 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, le parole: «dal comitato di gestione dell'USL» sono sostituite dalle seguenti: «dall'azienda provinciale per i servizi sanitari»; all'art. 66, secondo comma, della medesima legge provinciale, le parole: «all'USL competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «all'azienda provinciale per i servizi sanitari»; all'art. 68 della medesima legge provinciale le parole: «dalle unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «dall'azienda provinciale per i servizi sanitari».

5. I regolamenti previsti dal nuovo testo degli articoli 58, 61 e 64 della legge provinciale n. 29 del 1983, a seguito delle modificazioni apportate da quest'articolo, sono approvati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentito l'ordine dei farmacisti della provincia di Trento. Fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti continuano ad applicarsi, ove esistenti, le disposizioni precedentemente in vigore.

6. Sono abrogati l'art. 60 della legge provinciale n. 29 del 1983 e l'art. 6 della legge provinciale 24 dicembre 1984, n. 14. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 58, comma 3, della legge provinciale n. 29 del 1983, nel testo risultante dal comma 1 di questo articolo, sono abrogati l'art. 67 della medesima legge provinciale n. 29 del 1983 e l'art. 7 della legge provinciale 24 dicembre 1984, n. 14. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 61 della legge provinciale n. 29 del 1983, nel testo risultante dal comma 2 di quest'articolo, è abrogato l'art. 63 della medesima legge provinciale n. 29 del 1983.

Art. 15.

Erogazione e prescrizioni di medicinali agli assistiti

1. La giunta provinciale può stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, finalizzati alla fornitura di medicinali agli assistiti anche presso le medesime farmacie con le modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture del servizio sanitario nazionale, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo che segue prestazioni di assistenza ospedaliera nei diversi regimi di ricovero o prestazioni specialistiche ambulatoriali.

2. Con le procedure e le modalità di cui al comma 1 possono essere altresì erogate categorie di medicinali anche ulteriori rispetto a quelle individuate dall'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2001.

3. Ai fini del contenimento della spesa, salvaguardando il livello qualitativo delle prestazioni, e del miglioramento degli aspetti organizzativi del servizio sanitario provinciale e anche in riferimento alle modalità di erogazione dei medicinali previste da quest'articolo, la giunta provinciale, sentito l'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Trento e le organizzazioni sindacali mediche interessate, può adottare direttive per la definizione delle procedure connesse alla prescrizione dei medicinali.

Art. 16.

Modificazione dell'art. 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla polizia mortuaria

1. Dopo il comma 3 dell'art. 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è inserito il seguente:

«3-bis. Ferme restando le disposizioni dell'art. 46, primo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale), per gli ampliamenti dei cimiteri a distanza minore rispetto a quella prevista, sono esercitate dai comuni le competenze che l'art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), a seguito delle modifiche apportate dall'art. 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166, loro attribuisce. Al fine delle riduzioni della zona di rispetto cimiteriale previste dal quinto comma dell'art. 338 del regio decreto n. 1265 del 1934, si osservano, previa specificazione da parte della giunta provinciale dei casi di applicazione dell'articolo e fermo restando l'acquisizione preventiva del parere dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, le procedure previste dagli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).».

2. Dopo il comma 7 dell'art. 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. La competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 è esercitata dai comuni; la competenza relativa alle autorizzazioni previste dagli articoli 82, 86, comma 4, 105 e 106 del medesimo decreto è esercitata dalla provincia.

7-ter. Al fine di adeguare le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 a specifiche esigenze locali e di evoluzione tecnica, la provincia è autorizzata a modificare con regolamento il medesimo decreto per disciplinare le modalità organizzative e operative inerenti la certificazione di morte, la chiusura dei feretri e il trattamento, il trasporto, l'esumazione, l'inumazione e l'estumulazione delle salme; il medesimo regolamento individua altresì appositi organi di consulenza tecnica per l'esercizio delle competenze della provincia.

Art. 17.

Abrogazione dell'art. 78 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo a indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e da somministrazioni di emoderivati.

1. L'art. 78 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 è abrogato.

Art. 18.

Tutela della salute dei non fumatori nei luoghi chiusi aperti al pubblico

1. In armonia con i principi posti dalla corrispondente legislazione statale è fatto divieto di fumare:

a) negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinati dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale);

b) negli esercizi commerciali, disciplinati dalla legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento);

c) negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, disciplinati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica), nonché nei rifugi disciplinati dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), e nei locali destinati all'esercizio di attività agrituristica ai sensi della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori);

d) nei mezzi di trasporto pubblico di competenza della provincia e nelle relative sale di attesa e di biglietteria delle stazioni e delle fermate;

e) negli esercizi di intrattenimento e di svago disciplinati dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

f) nei locali chiusi comunque aperti a utenti o al pubblico, utilizzati nell'ambito di attività e materie di competenza provinciale.

2. È altresì fatto divieto di fumare in tutti i luoghi aperti di pertinenza degli asili nido, delle scuole per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura specificamente adibita ad ospitare soggetti di età inferiore ad anni diciotto.

3. È tuttavia fatta salva la possibilità di predisporre parti circoscritte e limitate dell'esercizio o del locale, di superficie comunque non superiore alla metà di quella complessiva, adeguatamente attrezzate e compartimentate, aperte anche ai fumatori.

4. I titolari degli esercizi e i conduttori dei locali devono pubblicizzare e invitare al rispetto del divieto di cui al comma 1.

5. Per le violazioni di quest'articolo si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico). Si osserva, a tal fine, la legge n. 689 del 1981.

6. Per le infrazioni al divieto di fumare, ove siano commesse in relazione ad attività e a materie di competenza provinciale, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della legge n. 689 del 1981, spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di commercio; nei predetti limiti, la vigilanza è esercitata dai dipendenti del medesimo servizio provinciale a ciò espressamente autorizzati, dai dipendenti dell'azienda provinciale per i servizi sanitari appositamente incaricati, e dai corpi di polizia urbana dei comuni. Al dirigente del servizio provinciale competente in materia di commercio spetta altresì l'applicazione delle sanzioni non pecuniarie previste dalla legge n. 584 del 1975. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della provincia.

7. Resta ferma la competenza dei comuni e degli altri enti locali con riferimento alle sanzioni di infrazioni connesse ad aspetti ordinamentali dei predetti enti e all'introito dei relativi importi. Detti soggetti possono comunque convenzionarsi con la provincia per affidare a essa l'esercizio delle predette competenze sanzionatorie.

8. Con deliberazione della giunta provinciale sono adottate, ove occorrenti, le misure necessarie per l'applicazione dell'accordo previsto dall'art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori), comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. La giunta presenta al consiglio provinciale entro novanta giorni dal raggiungimento dell'accordo il disegno di legge di modificazione della legislazione provinciale eventualmente necessario.

9. Per quanto non previsto da quest'articolo si applicano l'art. 51, commi 2, 4 e 10, della legge n. 3 del 2003, e, in quanto compatibili, le norme richiamate dall'art. 51, comma 9, della medesima legge. Fino alla data di entrata in vigore, in attuazione del medesimo articolo, del provvedimento previsto dal comma 2 dell'art. 51 della legge n. 3 del 2003, si applicano agli effetti della compartimentazione degli esercizi o locali ai sensi del comma 3 di quest'articolo, le disposizioni attuative emanate con riferimento alla disciplina provinciale di cui al comma 10 di quest'articolo; resta fermo il medesimo provvedimento con le decorrenze per questo stabilite agli altri effetti del comma 3 di quest'articolo.

10. Questo articolo trova applicazione a partire dal 10 gennaio 2005. A decorrere da tale data sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 22 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9;

b) l'art. 34 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

c) l'art. 27 del decreto del presidente della provincia 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg;

d) l'art. 8 del decreto del presidente della provincia 20 giugno 2002, n. 14-104/Leg.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 19.

Riferimento delle spese e copertura degli oneri

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2005-2007, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. Per il triennio 2005-2007 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 20.

Variazioni di bilancio

1. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 22 dicembre 2004

DELLAI

(Omissis).

05R0419

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2004, n. 14.**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2005.**

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 28 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento), fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 di questo articolo, la giunta provinciale è autorizzata a esercitare provvisoriamente, fino all'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 31 marzo 2005, il bilancio della provincia per l'anno finanziario 2005, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le successive note di variazione e il relativo disegno di legge presentati al consiglio provinciale.

2. Ai sensi del comma 10-bis dell'art. 12 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono esclusi dalla gestione provvisoria autorizzata dal comma 1 fino all'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2005, gli stanziamenti di spesa autorizzati con gli articoli della legge provinciale concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)» indicati nella tabella A, sulle unità previsionali di base e sui capitoli di bilancio riportati nella medesima tabella, con riferimento all'assunzione degli impegni di spesa.

3. Sono esclusi dalla gestione provvisoria, inoltre, gli stanziamenti autorizzati per le agevolazioni previste dalle leggi provinciali indicate nella tabella B, limitatamente alle domande presentate dalle date indicate nella tabella. Sono conseguentemente sospesi i termini per la conclusione dei relativi procedimenti fino all'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2005.

4. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, e ha effetto dal 1° gennaio 2005.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 22 dicembre 2004

DELLAI

(Omissis).

05R0420**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA****LEGGE REGIONALE 18 luglio 2005, n. 15.****Assesamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.**

(Pubblicata nel suppl. strao. n. 14 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 22 luglio 2005)

(Omissis).

05R0596**LEGGE REGIONALE 1° agosto 2005, n. 16.****Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 - (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 3 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 25/2004*

1. L'art. 4 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Consulta regionale della sicurezza stradale*). — 1. Al fine di favorire la conoscenza dello stato della sicurezza stradale e promuovere la partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali interessate alle problematiche della sicurezza stradale, è istituita la consulta regionale della sicurezza stradale, di seguito denominata consulta.

2. La consulta è organo consultivo dell'amministrazione regionale. Essa elabora gli elementi conoscitivi e interpretativi disponibili, con specifico riguardo a quelli forniti ed elaborati dall'osservatorio sulla sicurezza stradale di cui all'art. 5, a supporto del confronto e della concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale e formula alla giunta regionale proposte operative ai fini della pianificazione e programmazione regionale.

3. La consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente. Essa dura in carica tre anni e ha sede presso la direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto.

4. La consulta è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, che la presiede;

b) il direttore centrale della direzione competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, con funzioni di vicepresidente;

c) il direttore centrale della direzione competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;

d) il direttore centrale della direzione competente in materia di istruzione, cultura e sport o su delegato;

e) il responsabile della struttura competente dell'ANAS compartimento del Friuli-Venezia Giulia o suo delegato;

f) due assessori ai trasporti delle province, designati dall'unione delle province del Friuli-Venezia Giulia;

g) un assessore comunale competente in materia, designato dall'Associazione nazionale comuni italiani - Friuli-Venezia Giulia (ANCI);

h) un rappresentante delle Polizie municipali dei comuni regionali designato dall'assemblea delle autonomie locali;

i) un rappresentante dell'Automobile club italia - Friuli-Venezia Giulia (ACI);

j) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designati congiuntamente dalle medesime;

k) un rappresentante della Federazione motociclistica italiana - comitato regionale Friuli-Venezia Giulia.

5. Le designazioni di cui al comma 4 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale.

6. Alle sedute della consulta possono essere invitati, con voto consultivo, funzionari dell'amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, esperti del settore e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale. Possono essere, altresì, invitati, con voto consultivo, rappresentanti del Comando Regione Carabinieri, del compartimento polizia strade del Friuli-Venezia Giulia e della direzione regionale dei Vigili del Fuoco.

7. Le rappresentanze di cui al comma 6 possono chiedere di essere sentite dalla consulta, qualora ritengano di dover esprimere questioni rilevanti sul tema.

8. Il presidente convoca la consulta di norma ogni sei mesi, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

9. Le sedute della consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente della direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, nominato dal direttore centrale.»

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 4 della legge regionale n. 25/2004, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 2.

Modifiche degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 25/2004

1. Alla legge regionale n. 25/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera d) del comma 2 dell'art. 1 è abrogata;
- b) le lettere c) ed e) del comma 3 dell'art. 2 sono abrogate.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Nelle more dell'approvazione del piano regionale della sicurezza stradale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 25/2004, i fondi in conto competenza derivata 2004, allocati sull'unità previsionale di base 5.4.350.2.2990 «Iniziativa e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale», con riferimento al capitolo 3926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, sono utilizzati quale contribuzione regionale al progetto unitario delle amministrazioni provinciali relativo alla realizzazione del catasto delle strade già assentito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali). Il finanziamento è concesso su apposita istanza della provincia capofila da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo determina le modalità e i tempi di erogazione e rendicontazione del relativo finanziamento.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 5.4.350.2.2990 «Iniziativa e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale», con riferimento al capitolo 3926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3926 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie del 20 gennaio 2005, n. 7/REF., pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 del 25 marzo 2005 al *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 23 marzo 2005.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 1 agosto 2005

ILLY

05R0576

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2005, n. 11.

Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 77 del 16 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro

1. È istituita la conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro, di seguito chiamata conferenza, quale strumento di analisi e di indirizzo sull'economia e sul lavoro a livello regionale.

2. La conferenza ha sede presso il consiglio regionale.

Art. 2.

Le funzioni

1. La conferenza ha compiti di studio, di analisi, di monitoraggio sistematico delle dinamiche economiche che caratterizzano i fattori della competitività a livello regionale. La conferenza, avvalendosi anche delle strutture e agenzie regionali, formula al consiglio regionale proposte di indirizzi e linee programmatiche in tema di strumenti e risorse a favore delle imprese e dell'occupazione.

2. La conferenza presenta al consiglio regionale una relazione semestrale sullo stato delle dinamiche che hanno caratterizzato l'andamento produttivo e occupazionale di particolari comparti economici a livello regionale.

Art. 3.

Composizione

1. La conferenza è composta da:

- a) i componenti dell'ufficio di Presidenza;
- b) il Presidente della giunta regionale;
- c) gli assessori competenti nella materia;
- d) i presidenti dei gruppi consiliari;
- e) i presidenti delle commissioni consiliari competenti;

f) le parti sociali più rappresentative degli interessi economici e del lavoro della Regione.

2. La conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato.

3. La conferenza è convocata dal suo presidente e ogniqualvolta ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 4.

Organizzazione e funzionamento

1. L'ufficio di Presidenza del consiglio regionale assicura i supporti tecnici e amministrativi per lo svolgimento dell'attività della conferenza.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 agosto 2005

GALAN

05R0583

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2005, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 «Disciplina del settore fieristico».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 77 del 16 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 3 legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 «Disciplina del settore fieristico»

1. L'art. 3 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 è così sostituito:

«Art. 3. (*Manifestazioni non rientranti nella tipologia delle manifestazioni fieristiche*). — 1. Non rientrano nella categoria delle manifestazioni fieristiche:

- a) le esposizioni universali;
- b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi o show rooms;
- c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti, presso i locali di produzione,
- d) l'attività di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di settore;
- e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;
- f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali;
- g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche;
- h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;
- i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato».

Art. 2.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 «Disciplina del settore fieristico»

1. L'art. 5 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 è così sostituito:

«Art. 5. (*Modalità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche*). — 1. Le manifestazioni fieristiche hanno una durata massima di giorni quindici, estensibile a trenta.

2. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione, per le fiere con qualifica di rilevanza internazionale ovvero di rilevanza nazionale, la denominazione, la qualifica, il luogo di effettuazione e la data di inizio e chiusura della manifestazione con l'indicazione delle finalità dell'iniziativa, del settore o dei settori merceologici interessati della sua apertura al pubblico o della riserva ai soli operatori economici e professionali interessati.

3. Alla comunicazione sono allegati:

a) il programma e il regolamento della manifestazione, con specificazione dell'ammontare della quota di partecipazione richieste agli espositori e delle tariffe dei servizi non ricompresi nelle quote offerti agli stessi;

b) una attestazione recante:

1) l'idoneità della sede fieristica per gli aspetti relativi alla sicurezza e all'agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione anche in riferimento alla qualifica richiesta;

2) la garanzia che le modalità organizzative, compatibilmente con gli spazi disponibili consentano condizioni di accesso non discriminatorie agli operatori interessati;

3) che le quote di partecipazione di a carico degli espositori rispondono a criteri di trasparenza, tali da escludere condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all'accettazione di prestazioni supplementari.

4. L'ammissione degli espositori è disposta dal soggetto organizzatore secondo quanto stabilito dal regolamento di ciascuna manifestazione.

5. La possibilità di vendita immediato o differita dei beni o dei servizi esposti nelle fiere generali e nelle mostre mercato deve essere prevista nei regolamenti delle singole manifestazioni e realizzata in conformità alla normativa vigente in materia di commercio.

6. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale è comunicato al comune nel cui ambito territoriale si svolge l'evento, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3».

Art. 3.

Modifica all'art. 6 della legge regionale del 23 maggio 2002, n. 11 «Disciplina del settore fieristico»

1. L'art. 6 della legge regionale del 23 maggio 2002, n. 11 è così sostituito:

«Art. 6. (*Calendario delle manifestazioni fieristiche*). — 1. La Regione promuove la realizzazione e pubblicazione del calendario delle manifestazioni con qualifica di internazionale e nazionale che si svolgeranno nel Veneto durante l'anno. In tale calendario possono venire indicate anche le manifestazioni con qualifica locale.

2. Nel calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:

- a) la denominazione ufficiale;
- b) la tipologia e la qualifica;
- c) il luogo e il periodo di svolgimento;
- d) i settori merceologici interessati».

Art. 4.

*Modifica all'art. 11 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11
«Disciplina del settore fieristico»*

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 agosto 2005

GALAN

05R0584

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2005, n. 13.

Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 77 del 16 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE

1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e e) della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3 e 4, e nell'art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», nonché nell'art. 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» e nell'art. 9 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa», vengono attuati nella Regione del Veneto, in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE»; con la presente legge.

2. La compatibilità dei prelievi in deroga è verificata annualmente, prima dell'inizio della stagione venatoria, dalla competente struttura regionale, che informa la competente commissione consultiva, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica (INES) ovvero, se istituito, l'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

Art. 2.

Attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE

1. Sono autorizzati, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere a) e e) della direttiva n. 79/409/CEE, i prelievi venatori in deroga di capi appartenenti alle specie:

storno (*Sturnus vulgar*), passero (*Passer italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*), cormorano (*Phalacrocorax carbo*), tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*), peppola (*Fringilla montifringilla*), fringuello (*Fringilla coelebs*).

2. I limiti massimi giornaliero e stagionale di capi prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi di cui al comma 1 sono fissati nell'allegato A alla presente legge.

3. I prelievi di cui al comma 1 possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto.

4. I prelievi venatori in deroga di cui al comma 1 sono consentiti nel le giornate di caccia di cui all'art. 16, comma 2, lettera b) del la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» e brano della giornata di caccia è quello fissato dal calendario venatorio regionale. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'art. 13 della legge n. 157/1992 e all'art. 14, comma 1, 2 e 3, della legge regionale n. 50/1993.

Art. 3.

Condizioni e controlli

1. Il numero di capi prelevati ai sensi dell'art. 2, comma 1, deve essere annotato al termine di ogni giornata venatoria su apposita scheda predisposta dalla giunta regionale, così come sul tesserino regionale. La scheda deve essere consegnata, entro il mese di maggio successivo alla stagione venatoria, alla provincia competente per territorio che, entro il mese di maggio, invia alla giunta regionale, all'INFS e, se istituite, all'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, i dati riassuntivi relativi al prelievo.

2. L'INFS ovvero, se istituito, l'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuare quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.

Art. 4.

Modifica dei prelievi

1. Il Presidente della giunta regionale, sentito l'INFS ovvero, se istituito, l'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta provvedimenti di modifica dei prelievi in deroga autorizzati ai sensi dell'art. 2, in relazione all'insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi.

Art. 5.

Azioni di promozione

1. La giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui all'art. 2.

Art. 6.

Adempimenti di competenza della giunta regionale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della giunta regionale trasmette una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie al Presidente del Consiglio regionale, nonché all'INFS e, se istituite, all'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

Art. 7.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 13 agosto 2004, n. 17 «Disciplina del regime di deroga previste dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE».

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 agosto 2005

GALAN

05R0585

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2005, n. 30.

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 17 del 28 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. Le disposizioni della presente legge si applicano per le espropriazioni anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili, per le esecuzioni di opere pubbliche o di pubblica utilità da realizzare nel territorio della Regione Toscana ad esclusione delle opere connesse a materie di competenza esclusiva statale nonché di quelle la cui realizzazione è comunque di competenza dello Stato.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

*Capo II*REGOLE SULLA COMPETENZA E SULLA SOTTOSCRIZIONE
DEGLI ACCORDI DI CESSIONE

Art. 2.

Competenza in materia di espropri

1. Costituiscono autorità espropriante la Regione, le province, i comuni, le comunità montane, le città metropolitane, i circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.

2. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie per la realizzazione dell'opera medesima, salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4.

3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, costituiscono autorità espropriante:

- a) il comune nel cui territorio l'opera si realizza;
- b) la provincia per l'opera che interessi il territorio di più comuni;
- c) la provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell'opera nel caso in cui interessi il territorio di più province.

4. Qualora l'autorità espropriante realizzi l'opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, l'autorità medesima può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l'ambito della delega nell'atto di concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società controllata, nonché, per le attività preparatorie, di società di servizi.

Art. 3.

Conferimento di funzioni espropriative della Regione

1. Le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza della Regione sono conferite:

- a) al comune nel cui territorio l'opera si realizza;
- b) alla provincia per l'opera che interessi il territorio di più comuni;
- c) alla provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell'opera nel caso in cui interessi il territorio di più province.

Art. 4.

Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica

1. I consorzi di bonifica, di cui agli articoli 12 e 32 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), costituiscono autorità espropriante, per le opere di bonifica da loro realizzate.

2. I comuni costituiscono autorità espropriante per la realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica.

Art. 5.

Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria

1. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'autorità espropriante stipula con il proprietario l'atto di cessione volontaria di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e provvede a trasmetterlo alla Regione.

Capo III

UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

Art. 6.

Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione tra enti

1. Gli enti pubblici competenti alla emanazione degli atti di esproprio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individuano l'ufficio per le espropriazioni, il quale svolge tutte le funzioni che la vigente normativa attribuisce all'autorità espropriante.

2. Gli enti locali possono assolvere l'obbligo di cui al comma 1 mediante la costituzione di un ufficio comune per le espropriazioni o mediante altra forma associativa prevista dalla legge.

3. Gli enti locali e gli altri enti pubblici, per lo svolgimento delle procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni costituito presso altro ente locale, previa intesa, accordo o convenzione con l'ente medesimo.

4. La Regione incentiva la gestione associata delle funzioni in materia di espropriazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) e dai provvedimenti attuativi.

Capo IV

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Art. 7.

Atti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

1. I vincoli urbanistici preordinati all'esproprio sono apposti mediante:

a) piano strutturale, nei casi di cui all'art. 53, comma 2, lettera d) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ovvero sua variante;

b) regolamento urbanistico, di cui all'art. 55 della legge regionale n. 1/2005, ovvero sua variante;

c) piano complesso di intervento, di cui all'art. 56 della legge regionale n. 1/2005 ovvero sua variante;

d) piani attuativi, di cui al capo IV del titolo V della legge regionale n. 1/2005;

e) varianti ai piani regolatori generali, di cui all'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica).

2. Il vincolo preordinato all'esproprio decorre a partire dalla data di efficacia degli atti indicati al comma 1.

3. Gli atti di cui al comma 1 indicano espressamente che l'efficacia degli stessi comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Art. 8.

Comunicazione dell'avviso di procedimento per l'apposizione di vincoli espropriativi

1. Ferme restando le altre modalità di avviso previste da disposizioni regionali, l'autorità espropriante comunica con lettera raccomandata, nei casi in cui si intende apporre il vincolo espropriativo, il deposito per la consultazione degli atti previsto:

a) dall'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 1/2005;

b) dall'art. 22, comma 3, della legge regionale n. 1/2005;

c) dall'art. 69, comma 2, della legge regionale n. 1/2005.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata al proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo espropriativo, risultante dai registri catastali.

3. Nella comunicazione sono indicati:

a) l'area interessata dal vincolo;

b) l'opera pubblica o di pubblica utilità che si intende realizzare;

c) nominativo del responsabile del procedimento;

d) luogo di deposito per la consultazione dell'atto;

e) data entro cui è possibile formulare osservazioni.

4. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta ovvero quando il proprietario sia deceduto e non risulti il proprietario attuale, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso che deve contenere le indicazioni di cui al comma 3. L'avviso è affisso nell'albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare a vincolo e pubblicato sul sito informatico della Regione Toscana almeno per trenta giorni; un estratto dell'avviso è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

5. I termini per la presentazione delle osservazioni dei proprietari decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 o dalla data di affissione nell'albo pretorio dei comuni nei casi di cui al comma 4.

Art. 9.

Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

1. La dichiarazione di pubblica utilità di un'opera si intende disposta:

a) con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità da parte dell'autorità competente;

b) con l'approvazione dei piani attuativi di cui al capo IV del titolo V della legge regionale n. 1/2005;

c) con l'approvazione di strumenti di pianificazione o di altri atti, ovvero con il rilascio di concessioni, di autorizzazioni o di altri atti quando la normativa vigente attribuisce tale efficacia.

2. La pubblica utilità dell'opera può essere dichiarata contestualmente alla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, qualora con gli atti di cui all'art. 7, comma 1, si provveda all'approvazione dei progetti definitivi delle opere medesime. In tal caso gli atti di apposizione del vincolo indicano esplicitamente che l'efficacia degli stessi comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Art. 10.

Determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente dell'indennità di espropriazione anche in tutti i casi di realizzazione di opere di infrastrutture a rete previste dai piani o programmi regionali.

2. Oltre ai casi previsti dall'art. 22-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, il decreto che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari, può essere emanato ed eseguito anche in tutti i casi di realizzazione di opere di infrastrutture a rete previste dai piani o programmi regionali.

Art. 11.

Trascrizione e volturazione del decreto di esproprio

1. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio a cura dell'autorità espropriante ed a spese del beneficiario dell'esproprio. L'autorità espropriante provvede successivamente a trasmettere al beneficiario il decreto di esproprio e le relative note di trascrizione e voltura.

Capo V

SPESE, COMUNICAZIONI E NOTIFICHE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO

Art. 12.

Spese per la procedura di esproprio

1. Le spese per la procedura espropriativa, da includere nei costi delle opere, sono a carico del soggetto pubblico o privato a favore del quale l'espropriazione è effettuata.

Art. 13.

Comunicazioni e notificazioni degli atti relativi al procedimento di esproprio

1. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 possono essere effettuate anche mediante i messi comunali e provinciali.

Capo VI

EDIFICABILITÀ DI FATTO E MISURE COMPENSATIVE

Art. 14.

Edificabilità di fatto

1. Ferma restando la necessità dell'edificabilità legale di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, sono considerate edificabili di fatto le aree in relazione alle quali esista, sul piano tecnico ed economico, la concreta possibilità dell'allacciamento tanto alle reti delle strade residenziali e della distribuzione dell'energia elettrica, quanto alle reti idriche e fognarie.

Art. 15.

Misure compensative nei casi di cessione volontaria

1. Ferma restando la possibilità di applicare misure compensative previste da altre disposizioni vigenti, nei casi di accordi di cessione volontaria ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, i comuni ed i privati possono convenire che, in luogo del prezzo del bene, ai proprietari delle aree da espropriare possa essere attribuito come corrispettivo, sempre entro i valori previsti dall'art. 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, la facoltà di edificare su altre aree di proprietà comunale o di terzi già edificabili previo accordo con i medesimi.

Capo VII

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI

Art. 16.

Commissione provinciale espropri

1. Ogni provincia provvede all'istituzione della commissione espropri a cui sono attribuiti i compiti della commissione di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

2. La commissione espropri è composta da:

- a) Presidente della provincia, che la presiede;
- b) un tecnico designato dall'Agenzia del territorio;
- c) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della provincia e da essa designato;
- d) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente del comune capoluogo e da esso designato;
- e) tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

3. In corrispondenza di ciascun componente indicato al comma 2, è nominato un membro supplente che partecipa alle attività della commissione in assenza del titolare.

4. La commissione espropri dura in carica cinque anni; i membri non possono essere confermati più di una volta.

5. Le province provvedono alla istituzione della commissione espropri entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine la commissione è istituita non appena sia possibile nominare almeno cinque componenti.

6. Fino all'istituzione della commissione di cui al presente articolo, rimane in carica la commissione nella composizione prevista dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

Art. 17.

Modalità di funzionamento della commissione provinciale espropri

1. Le province con apposito regolamento disciplinano in particolare:

- a) le modalità di funzionamento della commissione, fermo restando che la medesima delibera validamente con presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza dei presenti e che, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
- b) la misura dell'indennità spettante ai componenti della commissione, comunque non superiore a € 50,00 per ciascuna seduta;
- c) la forma di pubblicità del valore agricolo medio determinato dalla commissione.

2. Le province provvedono altresì ad individuare la sede della commissione ed a curare la costituzione della segreteria e l'assegnazione del personale necessario.

3. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento delle commissioni provinciali con apposito stanziamento definito con legge di bilancio, da ripartire in egual misura tra tutte le province.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.

Disposizione finanziaria

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui al capo VII della presente legge è autorizzata per il triennio 2005/2007 la spesa di € 60.000,00 annui da imputare all'unità previsionale di base (UPB) n. 131 «Attività di carattere istituzionale - spese correnti» del bilancio di previsione 2005 e pluriennale a legislazione vigente 2006/2007.

2. Per l'anno 2005 il contributo di cui al comma 1 è erogato in proporzione al periodo di effettivo esercizio delle relative funzioni.

3. Ai fini della copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è autorizzata la seguente variazione, per competenza e cassa per uguale importo, al bilancio di previsione 2005 pluriennale a legislazione vigente 2006/2007:

Anno 2005

- in diminuzione: UPB n. 741 «Fondi - spese correnti», € 60.000,00;
- in aumento: UPB n. 131 «Attività di carattere istituzionale - spese correnti», € 60.000,00;

Anno 2006

- in diminuzione: UPB n. 741 «Fondi - spese correnti», € 60.000,00;
- in aumento: UPB n. 131 «Attività di carattere istituzionale - spese correnti», € 60.000,00;

Anno 2007

- in diminuzione: UPB n. 741 «Fondi - spese correnti», € 60.000,00;
- in aumento: UPB n. 131 «Attività di carattere istituzionale - spese correnti», € 60.000,00.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 13 agosto 1984, n. 50 (Delega dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- b) legge regionale 21 aprile 1986, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1984, n. 50).

Art. 20.

Norma transitoria

1. Non si applicano le disposizioni della presente legge ai procedimenti espropriativi in corso relativi ad opere per cui, alla data della sua entrata in vigore, risultino già apposti i vincoli urbanistici preordinati all'esproprio. Per tali opere continua ad applicarsi la normativa previgente.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 febbraio 2005

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2005.

05R0261

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2005, n. 31.

Norme generali in materia di tributi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 28 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

OGGETTO DELLA LEGGE

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario posti dalla legislazione statale ed in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), detta disposizioni generali in materia di tributi di competenza della Regione.

2. In particolare, la presente legge:

- a) disciplina il diritto di interpello;
- b) istituisce il Garante del contribuente regionale;
- c) disciplina le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi regionali;
- d) disciplina i procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie;
- e) istituisce il sistema informativo tributario regionale.

Capo II

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE REGIONALE

Art. 2.

Diritto di interpello

1. Nei casi in cui sussistono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa tributaria regionale o la cui applicazione sia di competenza regionale, ciascun contribuente può presentare all'amministrazione regionale circostanziata e specifica istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.

2. L'istanza di interpello deve essere presentata dal contribuente prima di dare attuazione alla disposizione normativa oggetto di interpello o di aver posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.

3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione; l'istante resta pertanto obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari entro i termini espressamente previsti e le eventuali violazioni sono sanzionate a norma di legge.

Art. 3.

Modalità di presentazione e requisiti dell'istanza

1. L'istanza d'interpello è redatta in carta libera ed è inoltrata alla struttura regionale competente in materia di tributi, di seguito indicata anche come ufficio, a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

2. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) i dati anagrafici e fiscali del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete ed obiettive condizioni di incertezza, con l'indicazione delle disposizioni normative che secondo il parere del contribuente generano tali condizioni;
- c) l'esposizione, chiara ed univoca, della soluzione interpretativa e del comportamento che il contribuente ritiene di adottare con riferimento al caso prospettato;
- d) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione regionale;
- e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

3. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, non in possesso dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

4. Nel caso in cui la documentazione allegata sia incompleta l'ufficio richiede all'istante l'integrazione della stessa; in tale ipotesi il termine di cui all'art. 4, comma 1, è sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

Art. 4.

Adempimenti dell'ufficio ed efficacia della risposta

1. L'ufficio risponde all'istanza d'interpello con provvedimento motivato comunicato al contribuente nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla ricezione dell'istanza.

2. La risposta comunicata ai sensi del comma 1 ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso concreto e personale esposto nell'interpello.

3. Qualora la risposta su istanze d'interpello ammissibili ai sensi dell'art. 3, comma 2, non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione regionale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

4. Limitatamente alla questione oggetto d'interpello, sono nulli gli atti impositivi o sanzionatori emanati in difformità della risposta fornita dall'ufficio o della interpretazione sulla quale si è formato, ai sensi del comma 3, il silenzio assenso.

5. Relativamente al singolo caso concreto e personale, se la comunicazione della risposta perviene al contribuente oltre il termine di cui al comma 1, ma prima che lo stesso abbia posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello, nell'ipotesi in cui il contribuente non si conformi alla soluzione prospettata nella comunicazione l'ufficio recupera il tributo eventualmente dovuto e gli interessi, senza applicazione di sanzioni.

6. Nei casi in cui l'istanza di interpello è formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'amministrazione regionale può fornire risposta collettiva attraverso apposito atto o provvedimento, da pubblicare tempestivamente nel sito internet della Regione Toscana; l'ufficio deve comunque portare a conoscenza del contribuente l'avvenuta pubblicazione e gli estremi dell'atto o provvedimento contenente la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.

Capo III

GARANTE DEL CONTRIBUENTE REGIONALE

Art. 5.

Garante del contribuente regionale

1. È istituito il garante del contribuente regionale, di seguito indicato anche come garante.

2. Il difensore civico della Regione Toscana esercita le funzioni di garante del contribuente regionale, relativamente ai tributi regionali, con i poteri e le facoltà previste nella legge regionale istitutiva.

Art. 6.

Funzioni del garante

1. Il garante del contribuente regionale, di sua iniziativa o su richiesta del contribuente o di qualsiasi altro soggetto interessato, che evidenzia disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione tributaria regionale, può rivolgere all'ufficio richieste di chiarimenti o di documenti e proporre l'attivazione delle conseguenti procedure di autotutela avverso gli atti tributari notificati al contribuente.

2. L'ufficio risponde nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta; il termine è prorogabile di ulteriori trenta giorni per motivate esigenze istruttorie.

3. Il garante comunica l'esito dell'attività svolta all'ufficio informando contemporaneamente l'autore della segnalazione.

4. Il garante può rivolgere ai dirigenti competenti raccomandazioni volte alla tutela del contribuente ed al rispetto delle disposizioni della presente legge.

Capo IV

ACCERTAMENTO E SANZIONAMENTO

Sezione I

ACCERTAMENTO

Art. 7.

Avviso Bonario

1. L'ufficio regionale può, nell'ambito delle attività preliminari all'accertamento dei tributi, inviare avvisi bonari utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del soggetto passivo ed alla determinazione del corrispondente debito tributario.

2. L'avviso bonario può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario secondo le risultanze del sistema informativo tributario regionale di cui all'art. 22 e dell'archivio regionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), per consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione.

3. L'avviso bonario è atto non dotato di forza autoritativa e non idoneo ad assumere carattere di definitività nei confronti del contribuente.

Art. 8.

Avviso di accertamento

1. Il recupero delle somme dovute alla Regione a titolo di tributo è effettuato mediante l'emissione di un avviso di accertamento sottoscritto dal dirigente competente in materia di tributi.

2. L'avviso di accertamento contiene:

- a) gli estremi delle disposizioni di legge violate;
- b) la motivazione dell'accertamento del tributo;

c) l'indicazione della base imponibile;

d) la determinazione del tributo dovuto;

e) la quantificazione degli interessi moratori, se dovuti, e delle spese di notifica;

f) le modalità di estinzione del debito tributario;

g) i mezzi e gli organi di tutela giurisdizionale.

3. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'avviso di accertamento salvo che quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Nei casi in cui unitamente al recupero del tributo sono irrogate sanzioni amministrative tributarie si applica l'art. 11.

Sezione II

SANZIONAMENTO

Art. 9.

Normativa applicabile

1. Relativamente ai tributi regionali, in materia di sanzioni amministrative tributarie si applicano, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione della sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche.

Art. 10.

Omessi e ritardati pagamenti, ravvedimento operoso

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti dovuti è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato oltre la scadenza.

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta, purché la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, secondo le modalità previste nell'art. 13, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modifiche.

3. Qualora, a seguito di attività amministrativa di accertamento, risulti che i ritardati versamenti inerenti a tributi regionali sono stati comunque effettuati dal soggetto passivo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista dalla legge, la sanzione irrogata è pari al 10 per cento del tributo tardivamente versato.

Art. 11.

Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo le procedure di cui all'art. 16 e all'art. 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modifiche.

2. Nei casi in cui la sanzione amministrativa tributaria è irrogata ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 472/1997, l'atto di contestazione deve indicare anche gli elementi di cui all'art. 8, commi 2 e 3, per il recupero delle somme eventualmente dovute a titolo di tributo.

3. Le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997; la cartella di pagamento deve contenere gli elementi di cui all'art. 8, comma 2.

Sezione III
NOTIFICAZIONI

Art. 12.

Modalità di notifica degli atti e ripetibilità delle spese

1. La notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni è eseguita tramite il servizio postale, secondo le procedure previste dall'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modifiche.

2. La notificazione degli atti individuati al comma 1 può inoltre essere eseguita con le modalità di cui all'art. 60 del decreto del Presidente del Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

3. Le spese per la notifica sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Sezione IV

AUTOTUTELA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 13.

Autotutela

1. Il dirigente competente in materia di tributi può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti impositivi o sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'amministrazione regionale.

2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.

3. Gli atti impositivi e sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame dell'atto in sede di autotutela.

4. Alle memorie sono allegate le copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento o la modifica dell'atto impositivo.

5. La presentazione delle memorie non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

6. L'eventuale annullamento è comunicato al contribuente e, in caso di contenzioso pendente, all'organo giurisdizionale competente per la pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

7. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di parte, volta ad ottenere l'annullamento di un atto impositivo o sanzionatorio definitivo per avvenuto decorso dei termini di impugnazione, non costituisce atto impugnabile di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992.

Capo V

ESTINZIONE DI CREDITI TRIBUTARI DI MODESTO AMMONTARE

Art. 14.

Estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni o all'iscrizione a ruolo dei crediti relativi ai tributi regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore ad € 12,00.

Capo VI

RISCOSSIONE

Sezione I

RATEIZZAZIONI

Art. 15.

Rateizzazione del debito tributario accertato e della relativa sanzione

1. Su richiesta del debitore in condizioni economiche disagiate, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare il pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, fino ad un massimo di trenta rate mensili.

2. La rateazione è concessa dal dirigente competente in ragione dell'entità del debito e del reddito complessivo annuo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della giunta regionale.

3. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione, in bollo tramite apposita modulistica, alla competente struttura regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impositivo a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 2.

4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.

5. La rateazione non è concessa qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore ad euro 100,00.

6. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito.

Art. 16.

Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo

1. Su richiesta del debitore in condizioni economiche disagiate, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare il pagamento in forma rateizzata delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di sessanta rate mensili.

2. La rateazione è concessa dal dirigente competente in ragione dell'entità del debito e del reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, secondo fasce di reddito e debito definite con deliberazione della giunta regionale.

3. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione, in bollo tramite apposita modulistica, alla competente struttura regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 2.

4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso per dilazione di pagamento di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modifiche, vigente al momento della presentazione dell'istanza.

5. La rateazione non è concessa qualora il debito iscritto a ruolo sia pari o inferiore ad € 150,00.

6. In caso di omesso pagamento della rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata; se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, si procede al recupero coattivo del credito.

Art. 17.

Effetti della decadenza

1. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'art. 15, comma 6, o dell'art. 16, comma 6, non può essere concessa una successiva rateazione precedentemente al decorso del termine di tre anni dalla data di decadenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ad istanze di rateazione presentate dal contribuente decaduto dal beneficio per anni d'imposta e tributi regionali diversi.

Sezione II

RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 18.

Riscossione coattiva delle entrate tributarie

1. Per la riscossione coattiva dei tributi regionali e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e successive modifiche.

Capo VII

PRESCRIZIONE E DECADENZA

Art. 19.

Termini

1. Il termine per l'accertamento dei tributi regionali, con l'eccezione della tassa automobilistica regionale, si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale o all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo, nel caso in cui non vi sia obbligo di presentazione della dichiarazione.

2. Il termine per l'accertamento relativo alle tasse automobilistiche regionali si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

3. Il diritto alla riscossione delle somme dovute in base ad atto di accertamento di cui all'art. 8 si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo.

4. L'atto di contestazione o l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

5. Se la notificazione è stata effettuata, nei termini di cui al comma 4, ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.

6. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni; l'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione fino alla definizione del procedimento.

Art. 20.

Termini per l'esecutività dei ruoli per i tributi regionali

1. I ruoli emessi senza previa contestazione ai sensi dell'art. 11, comma 3, devono essere resi esecutivi, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'art. 19, commi 1, 2 e 4.

2. Ai ruoli emessi senza previa contestazione ai sensi dell'art. 11, comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 3, 5 e 6.

3. I ruoli coattivi relativi a tributi regionali ed a somme dovute a titolo di sanzioni tributarie devono essere resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento di cui all'art. 8 e l'atto di contestazione e di irrogazione sono divenuti definitivi.

Capo VIII

RIMBORSI

Art. 21.

Rimborsi di somme erroneamente corrisposte

1. Il contribuente può richiedere la restituzione di somme per tributi o sanzioni amministrative tributarie erroneamente corrisposte.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 relativamente alle tasse automobilistiche regionali, l'istanza di rimborso deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento.

3. Il rimborso delle somme erroneamente corrisposte a titolo di tassa automobilistica regionale o delle relative sanzioni deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

4. Per i tributi regionali erroneamente versati non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore ad € 12,00.

5. Il contribuente, per il tributo erroneamente corrisposto, ha diritto agli interessi calcolati al tasso moratorio per semestri compiuti, escluso il primo, compresi tra la data della presentazione dell'istanza dell'istanza e la data del relativo provvedimento dirigenziale di rimborso.

Capo IX

SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO REGIONALE

Art. 22.

Sistema informativo tributario regionale

1. Al fine di garantire la pianificazione del gettito tributario ed una efficace ed efficiente gestione dei tributi regionali è costituito, nell'ambito del sistema informativo regionali, il sistema informativo tributario, di seguito denominato sistema informativo, in conformità ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e successive modifiche, ed ai principi, criteri guida e adempimenti previsti nella legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. disciplina della «Rete telematica regionale Toscana»).

2. Il sistema informativo raccoglie e ordina i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni tributarie presentate all'amministrazione regionale, dai versamenti, dall'attività di controllo e sanzionamento e tutti i dati e le notizie che possono assumere rilevanza tributaria con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali si sia realizzato il presupposto d'imposta di almeno uno dei tributi regionali.

3. Nel sistema informativo l'archivio dei soggetti passivi ha come strumento identificativo il codice fiscale ed è periodicamente aggiornato con i dati e le informazioni provenienti dalle anagrafe comunali, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, dall'anagrafe sanitaria, dalle camere di commercio e dai pubblici registri.

4. Il sistema informativo si raccorda con l'anagrafe tributaria statale secondo modalità definite d'intesa con l'amministrazione finanziaria erariale.

5. La struttura competente in materia di tributi può inviare questionari informativi ai contribuenti regionali, al fine di verificare l'esattezza dei dati contenuti nel sistema informativo.

6. Al fine di aggiornare i dati contenuti nel sistema informativo, la struttura competente in materia di tributi può richiedere dati e notizie a pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

7. Il trattamento dei dati raccolti nel sistema informativo avviene nel rispetto dei principi generali stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

8. I dati e le notizie raccolti nel sistema informativo sono coperti dal segreto d'ufficio; la Regione può rendere pubbliche statistiche ed elaborazioni relative ai dati gestiti, senza riferimenti nominativi ed in forma aggregata.

Art. 23.

Regolamento di disciplina

1. Ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo, con apposito regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e gli strumenti di richiesta e di comunicazione dei dati e delle notizie di cui all'art. 22, comma 6.

Art. 24.

Firma del dirigente responsabile

1. Sugli atti amministrativi prodotti da Sistemi automatizzati, quali il sistema informativo e l'archivio regionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge n. 49/2003, la firma autografa del dirigente competente in materia di tributi regionali è sostituita a tutti gli effetti dall'indicazione a stampa sul documento del nominativo del dirigente stesso, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di Sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Capo X

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1996, N. 60 (DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549).

Art. 25.

Modifiche all'art. 18 della legge n. 60/1996

1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è sostituito dal seguente:

«2. Per le fattispecie di cui all'art. 9, comma 1, i termini di prescrizione e di decadenza previsti rispettivamente per l'accertamento del tributo e per l'erogazione delle sanzioni decorrono dalla data del verbale dal quale risulta l'esistenza della discarica, dell'abbandono, dello scarico o del deposito.».

Capo XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Disposizioni transitorie

1. Le deliberazioni di cui agli articoli 15, comma 2, e 16, comma 2, sono adottate dalla giunta regionale nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Sino all'adozione delle deliberazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le deliberazioni della giunta regionale n. 924 del 2 agosto 1999 e n. 388 del 13 aprile 2001.

3. La modulistica di cui agli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3, è approvata con decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito informatico della Regione.

Art. 27.

Procedimenti pendenti

1. Le disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 1, si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non siano decorsi i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalla normativa previgente.

2. Gli atti e i provvedimenti definitivi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge non possono essere oggetto di riesame.

Art. 28.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), con esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4, 10, 16, 26, 30 e 31;

b) i commi 2 e 4 dell'art. 6, il comma 3 dell'art. 7, gli articoli 8, 9 e 11 della legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali);

c) l'art. 12, i commi 3 e 4 dell'art. 16, il comma 1 dell'art. 18, il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 60/1996;

d) la legge regionale 1° luglio 1999, n. 31 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle leggi regionali n. 54/1980 e n. 60/1996) con esclusione degli artt. 10, 16, 17, 18, e 19;

e) gli artt. 1, 2, 5, 6, 7, e 8 della legge regionale 7 marzo 2002, n. 9 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980 n. 54, 29 luglio 1996 n. 60; 1° luglio 1999 n. 37. Riesame.);

f) l'art. 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 30 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1999, n. 37 «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alla legge regionale n. 54/1980 e legge regionale n. 60/1996);

g) l'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (legge finanziaria per l'anno 2003);

h) l'art. 12 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (legge finanziaria per l'anno 2004).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 febbraio 2005

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2005.

05R0262

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2005, n. 32.

Territori montani e classificazione ai fini regionali. Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità Montane).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 28 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 82/2000

1. L'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità montane, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Territori montani*). — 1. Sono comuni montani o parzialmente montani quelli elencati nella tabella di cui all'allegato 1 della presente legge, il cui territorio risulta essere stato classificato montano ai sensi della normativa statale».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 82/2000

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 82/2000 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Ulteriore classificazione dei territori montani ai fini regionali*). — 1. Il territorio dei comuni parzialmente montani, che non risulta classificato ai sensi dell'art. 3, può altresì essere classificato montano ai fini regionali, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) presenza di territorio avente pendenza uguale o superiore al 20 per cento;

b) delimitazione del territorio interessato alla classificazione in modo tale da assicurare, per quanto possibile, la contiguità del territorio medesimo a quello già classificato montano e la coincidenza con riferimenti topografici certi; la delimitazione può comportare l'inclusione di porzioni di territorio con pendenza inferiore al 20 per cento, per quanto necessario ad assicurare la contiguità di zone che presentano le caratteristiche di cui alla lettera a) e la certezza della delimitazione stessa e, corrispondentemente, l'esclusione di taluni territori aventi le caratteristiche di cui alla lettera a);

c) estensione della superficie risultante dalla delimitazione di cui alla lettera b) comunque non superiore a quella di territorio di cui alla lettera a).

2. La classificazione è effettuata con deliberazione della giunta regionale, su richiesta del comune interessato, ed ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione del provvedimento; alla deliberazione sono allegate le planimetrie del territorio interessato.

3. Con regolamento regionale sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo; il regolamento, in particolare, stabilisce il procedimento per l'adozione dell'atto di classificazione, e può prevedere ulteriori condizioni e requisiti per la classificazione e procedure di accordo tra la Regione e il comune interessato.»

Art. 3.

Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 82/2000

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 82/2000 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. (*Efficacia e ambito di applicazione della classificazione dei territori montani ai fini regionali e disposizioni interpretative e transitorie*). — 1. La classificazione effettuata ai sensi dell'art. 3-bis ha rilevanza esclusivamente regionale e, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, si applica unicamente nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi regionali successive all'entrata in vigore del medesimo art. 3-bis. Fino all'entrata in vigore delle suddette leggi regionali, le norme che, a qualsiasi titolo e per qualsiasi effetto, richiamano territori classificati montani si intendono riferite unicamente ai territori di cui all'art. 3.

2. Della classificazione, effettuata ai sensi dell'art. 3-bis, può essere tenuto conto, ferme restando le risorse previste, nell'ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali di settore, adottati dalla Regione dopo l'entrata in vigore del medesimo art. 3-bis.

3. In via di prima applicazione, alla classificazione di cui all'art. 3-bis si provvede anche in assenza del regolamento di attuazione, sulla base delle richieste di classificazione pervenute alla data di entrata in vigore dell'articolo medesimo, nel rispetto dei criteri generali previsti al comma 1 dell'art. 3-bis.»

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale*, della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 febbraio 2005

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2005.

05R0263

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2005, n. 33

Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione toscana n. 17 del 28 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Toscana promuove la cultura contemporanea sostenendo attività culturali finalizzate alla conoscenza e alla promozione delle arti e dell'architettura contemporanea, allo sviluppo del confronto interculturale, e alla rilettura della storia culturale della Toscana dal punto di vista della contemporaneità.

2. Le attività di cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo sviluppo di processi culturali integrati e di rete, tramite l'interazione tra le politiche culturali regionali e le politiche culturali locali, e tra istituzioni e associazionismo culturale, attivando il relativo processo di programmazione sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione svolge le funzioni di programmazione e di verifica delle proprie politiche in materia di cultura contemporanea.

2. La Regione attua direttamente i progetti di propria competenza coordinandone la realizzazione con i progetti territoriali di cui all'art. 6.

Art. 3.

Strumenti di intervento

1. Strumenti di attuazione delle finalità della presente legge sono:

a) il piano di indirizzo per la cultura contemporanea di cui all'art. 4;

b) i progetti di iniziativa regionale di cui all'art. 5;

c) i progetti territoriali di cui all'art. 6.

Art. 4

Piano di indirizzo per la cultura contemporanea

1. Il piano di indirizzo per la cultura contemporanea è lo strumento di programmazione regionale per la promozione della cultura contemporanea in Toscana.

2. Il piano di indirizzo per la cultura contemporanea contiene:

a) l'analisi del settore in relazione alle necessità d'intervento emergenti;

b) gli obiettivi e le strategie di intervento dei progetti di iniziativa regionale;

c) le linee e gli ambiti di intervento dei progetti territoriali;

d) le percentuali di riparto delle risorse regionali tra progetti di iniziativa regionale e progetti territoriali;

e) la misura percentuale di contribuzione regionale alla realizzazione dei progetti di iniziativa regionale e dei progetti territoriali;

f) la misura percentuale relativa al concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, per la realizzazione dei progetti territoriali;

g) i criteri, le modalità, i tempi di valutazione e selezione dei progetti territoriali;

h) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi.

3. Il piano di indirizzo per la cultura contemporanea è approvato dal consiglio regionale secondo le procedure e le modalità di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61.

4. Il piano di indirizzo ha validità quinquennale ed è soggetto ad eventuali aggiornamenti annuali.

5. Gli atti programmatici di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio regionale.

6. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale e alla commissione consiliare competente in materia entro il 30 giugno di ogni anno, il rapporto sullo stato di avanzamento della realizzazione del piano di indirizzo per la cultura contemporanea.

Art. 5.

Progetti di iniziativa regionale

1. La giunta regionale approva i progetti che rivestono particolare rilevanza regionale, nei seguenti ambiti:

- a) attività di ricerca, studio e divulgazione;
- b) interventi di qualificazione e aggiornamento degli operatori pubblici e privati;
- c) interventi di informazione e comunicazione;
- d) interventi di carattere sperimentale.

2. La realizzazione dei progetti è direttamente curata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dal piano di indirizzo.

Art. 6.

Progetti territoriali

1. I progetti territoriali sono elaborati in conformità alle previsioni del piano di indirizzo e specificano l'entità della partecipazione finanziaria dei soggetti proponenti.

2. La giunta regionale adotta idonee forme di pubblicità per consentire la presentazione dei progetti territoriali da parte di enti locali e soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

3. La giunta regionale forma l'elenco dei progetti territoriali ammessi a finanziamento, secondo le procedure e i termini definiti dal piano di indirizzo.

4. La giunta regionale adotta i provvedimenti finalizzati alla realizzazione dei progetti ammessi.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento della presente legge è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di € 1.580.000.

2. Le risorse di cui al comma 1, allocate all'unità previsionale di base (UPB) n. 631 (Promozione e sviluppo della cultura - spese correnti) del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2005-2007, annualità 2006, sono rese disponibili in sede di approvazione del piano di indirizzo di cui all'art. 4, mediante contestuale rimodulazione delle risorse previste dalla deliberazione del Consiglio regionale 4 febbraio 2004, n. 11 (Piano di indirizzo delle attività e dei beni culturali per gli anni 2004/2006) e dalla deliberazione del Consiglio regionale 12 gennaio 2005, n. 2 recante il piano regionale dello spettacolo per il triennio 2005-2007.

3. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 8.

Norma finale

1. Sono escluse dall'ambito di intervento della presente legge:

a) le attività ed i progetti relativi alla tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali come individuati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

b) le attività di spettacolo di cui alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana).

2. Non accedono ai contributi di cui alla presente legge le istituzioni culturali beneficiarie dei contributi alla legge regionale 18 febbraio 1998, n. 12 (Norme in materia di sostegno alle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale).

Art. 9.

Norma transitoria

1. Gli interventi, relativi ad attività oggetto della presente legge, che fanno riferimento ai piani di indirizzo di cui alla legge regionale 1° febbraio 1995, n. 14 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali), ed alla legge regionale n. 45/2000, si attuano secondo le modalità in essi previste, fino all'adozione del piano di indirizzo di cui all'art. 4.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 febbraio 2005

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio 2005.

05R0264

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 9 2 4 *

€ **2,00**